Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 342

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 14 dicembre 1981 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 342 DEL 14 DICEMBRE 1981:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1981, n. **740.**

Esecuzione degli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (CAMR), adottati a Ginevra il 6 dicembre 1979.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 342 DEL 14 DICEMBRE 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 86: **Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** Bollettino delle estrazioni: 11ª Estrazione di cartelle 7 % emesse ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1971; 7ª Estrazione di cartelle 9 % emesse ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1975, effettuate nell'anno 1981.

(6969-6970)

Errata-corrige

Nell'annuncio di pubblicazione del Bollettino delle estrazioni n. 83, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 10 dicembre 1981, deve intendersi pubblicato anche l'avviso riguardante la: « B.E.I. - Banca europea per gli investimenti, sede provvisoria Lussemburgo: Obbligazioni 7% 1973-1988 sorteggiate il 1° dicembre 1981 », erroneamente omesso.

PARLAMENTO NAZIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 10 dicembre 1981.

Nomina dei revisori ufficiali dei conti.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante « Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici » che, all'art. 4, prevede la costituzione di un comitato tecnico composto da revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'albo da almeno cinque anni;

Vista la deliberazione con la quale le Conferenze dei Presidenti dei Gruppi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in riunione congiunta — accertata la esistenza dei requisiti di cui allo stesso art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 — hanno nominato componenti del predetto comitato tecnico i revisori ufficiali dei conti dott. prof. Domenico Amodeo, dott. Remo Marletta, dott. prof. Matteo Caratozzolo;

Decretano:

E' resa esecutiva la deliberazione con la quale le Conferenze dei Presidenti dei Gruppi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in riunione congiunta, hanno nominato componenti del comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, fino al termine della legislatura in corso, i revisori ufficiali dei conti:

dott. prof. Domenico Amodeo;
dott. Remo Marletta;
dott. prof. Matteo Caratozzolo.

Roma, addì 10 dicembre 1981

Il Presidente della Camera dei deputati: JOTTI

Il Presidente del Senato della Repubblica: FANFANI

(7128)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 10 dicembre 1981.

Piani di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per gli anni 1980 e 1981.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11;

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visti i propri decreti n. 401 del 22 gennaio 1980 e n. 995 del 22 gennaio 1981 che hanno reso esecutive le deliberazioni dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati in ordine alla ripartizione ed assegnazione dei contributi indicati nell'art. 3 della predetta legge 2 maggio 1974, n. 195, per gli anni 1980 e 1981;

Considerata la necessità di procedere ad una nuova ripartizione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, in applicazione della legge 18 novembre 1981, n. 659;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 166373 del 4 dicembre 1981, con il quale le somme indicate nell'art. 3 della predetta legge 18 novembre 1981, n. 659, sono state ripartite tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica;

Visto il regolamento interno concernente l'erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la deliberazione del 9 dicembre 1981 dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati, che ha approvato i piani di ripartizione per l'assegnazione dei contributi indicati nell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, modificato dalla legge 18 novembre 1981, n. 659, per gli anni 1980 e 1981;

Visti gli articoli 2 e 5 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione del 9 dicembre 1981 con la quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati ha approvato gli allegati piani di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per gli anni 1980 e 1981, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, modificato dall'articolo unico della legge 16 gennaio 1978, n. 11 e dalla legge 18 novembre 1981, n. 659.

Roma, addì 10 dicembre 1981

Il segretario generale: LONGI

Il Presidente: JOTTI

TABELLA 1

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 48.420.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, MODIFICATO DALLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659, PER L'ANNO 1980

Numero deputati	GRUPPI PARLAMENTARI (1)	2% (art. 3, lettera *a*)	23% (art. 3, lettera *b*)	75% (art. 3, lettera *c*)	Totale spettante ai sensi della legge 18 novembre 1981, n. 659	Somma già corrisposta per il 1980, ai sensi della legge 2 maggio 1974, n. 195	Differenza da corrispondere
261	Democrazia cristiana	96.840.000	1.219.335.766	15.044.785.714	16.360.961.480	10.136.903.023	6.224.058.457
191	Partito comunista italiano	96.840.000	1.219.335.766	11.009.785.714	12.325.961.480	7.636.903.023	4.689.058.457
62	Partito socialista italiano	96.840.000	1.219.335.766	3.573.857.142	4.890.032.908	3.029.760.166	1.860.272.742
31	Movimento sociale italiano - Destra nazionale	96.840.000	1.219.335.766	1.786.928.571	3.103.104.337	1.922.617.309	1.180.487.028
21	Partito socialista democratico italiano	96.840.000	1.219.335.766	1.210.500.000	2.526.675.766	1.565.474.451	961.201.315
18	Partito radicale	96.840.000	1.219.335.766	1.037.571.429	2.353.747.195	1.458.331.594	895.415.601
15	Partito repubblicano italiano	96.840.000	1.219.335.766	864.642.858	2.180.818.624	1.351.188.737	829.629.887
9	Partito liberale italiano	96.840.000	1.219.335.766	518.785.715	1.834.961.481	1.136.903.023	698.058.458
6	Partito di unità proletaria per il comunismo	96.840.000	1.219.335.766	345.857.142	1.662.032.908	1.029.760.167	632.272.741
16	Misto	96.840.000	—	922.285.715	1.019.125.715	631.428.575	387.697.140
630							
	Componente parlamentare della SVP (4 iscritti al Gruppo misto)	—	121.933.576	—	121.933.576	75.547.445	46.386.131
	Componente parlamentare della UV-UVP-DP (1 iscritto al Gruppo misto)	—	40.644.530	—	40.644.530	25.182.486	15.462.044
	Totali . . .	968.400.000	11.136.600.000	36.315.000.000	48.420.000.000	30.000.000.000	18.420.000.000

(1) Consistenza al 24 gennaio 1980, data di approvazione da parte dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati del piano di ripartizione per l'anno 1980, ai sensi della legge 2 maggio 1974, n. 195.

TABELLA 2

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 55.257.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, MODIFICATO DALLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659, PER L'ANNO 1981

Numero deputati	GRUPPI PARLAMENTARI (1)	2% (art. 3, lettera *a*)	23% (art. 3, lettera *b*)	75% (art. 3, lettera *c*)	Totale spettante ai sensi della legge 18 novembre 1981, n. 659	Somma già corrisposta per il 1981, ai sensi della legge 2 maggio 1974, n. 195	Differenza da corrispondere
262	Democrazia cristiana	110.514.000	1.391.508.394	17.234.921.428	18.736.943.822	10.172.617.309	8.564.326.513
191	Partito comunista italiano	110.514.000	1.391.508.394	12.564.389.285	14.066.411.679	7.636.903.023	6.429.508.656
62	Partito socialista italiano	110.514.000	1.391.508.394	4.078.492.858	5.580.515.252	3.029.760.167	2.550.755.085
30	Movimento sociale italiano - Destra nazionale	110.514.000	1.391.508.394	1.973.464.285	3.475.486.679	1.886.903.023	1.588.583.656
20	Partito socialista democratico italiano	110.514.000	1.391.508.394	1.315.642.858	2.817.665.252	1.529.760.167	1.287.905.085
17	Partito radicale	110.514.000	1.391.508.394	1.118.296.428	2.620.318.822	1.422.617.309	1.197.701.513
16	Partito repubblicano italiano	110.514.000	1.391.508.394	1.052.514.285	2.554.536.679	1.386.903.023	1.167.633.656
9	Partito liberale italiano	110.514.000	1.391.508.394	592.039.285	2.094.061.679	1.136.903.023	957.158.656
6	Partito di unità proletaria per il comunismo	110.514.000	1.391.508.394	394.692.858	1.896.715.252	1.029.760.167	866.955.085
17	Misto	110.514.000	—	1.118.296.430	1.228.810.430	667.142.857	561.667.573
630							
	Componente parlamentare della SVP (4 iscritti al Gruppo misto)	—	139.150.839	—	139.150.839	75.547.445	63.603.394
	Componente parlamentare della UV-UVP-DP (1 iscritto al Gruppo misto)	—	46.383.615	—	46.383.615	25.182.487	21.201.128
	Totali . . .	1.105.140.000	12.709.110.000	41.442.750.000	55.257.000.000	30.000.000.000	25.257.000.000

(1) Consistenza al 22 gennaio 1981, data di approvazione da parte dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati del piano di ripartizione per l'anno 1981, ai sensi della legge 2 maggio 1974, n. 195.

(7129)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1981.

Nuovi piani di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per gli anni 1980 e 1981.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11;

Vista la successiva legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visti i propri decreti del 25 gennaio 1980 e del 22 gennaio 1981 che hanno reso esecutive le deliberazioni del Consiglio di Presidenza del Senato in ordine alla ripartizione ed assegnazione dei contributi indicati nell'art. 3 della predetta legge 2 maggio 1974, n. 195, per gli anni 1980 e 1981;

Considerata la necessità di procedere per i medesimi anni 1980 e 1981 ad una nuova ripartizione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, in applicazione dell'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 166373 del 4 dicembre 1981, con il quale le somme indicate nell'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono state ripartite tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati;

Visto il regolamento interno di attuazione della legge 2 maggio 1974, n. 195;

Vista la deliberazione dell'11 dicembre 1981 del Consiglio di Presidenza del Senato che ha approvato i nuovi piani di ripartizione per l'assegnazione dei contributi indicati nell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, modificato dalla legge 18 novembre 1981, n. 659, per gli anni 1980 e 1981;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione dell'11 dicembre 1981 con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato ha approvato gli allegati nuovi piani di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per gli anni 1980 e 1981, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, modificato dall'articolo unico della legge 16 gennaio 1978, n. 11, e dall'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Roma, addì 11 dicembre 1981

Il Presidente: FANFANI

ALLEGATO 1

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 24.210.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, MODIFICATA DALLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659, PER L'ANNO 1980

Numero senatori	GRUPPI PARLAMENTARI (1)	2% (art. 3, lettera *a*)	23% (art. 3, lettera *b*)	75% (art. 3, lettera *c*)	Totale spettante ai sensi della legge 18 novembre 1981, n. 659	Somma già corrisposta per il 1980, ai sensi della legge 2 maggio 1974, n. 195	Differenza da corrispondere
139	Democrazia cristiana	60.525.000	676.311.741	7.838.175.466	8.575.012.207	5.312.894.799	3.262.117.408
94	Partito comunista italiano	60.525.000	676.311.741	5.300.636.646	6.037.473.387	3.740.689.831	2.296.783.556
32	Partito socialista italiano	60.525.000	676.311.741	1.804.472.050	2.541.308.791	1.574.540.762	966.768.029
16	Sinistra indipendente	60.525.000	67.631.174	902.236.025	1.030.392.199	638.409.045	391.983.154
13	Movimento sociale italiano - Destra nazionale	60.525.000	676.311.741	733.066.770	1.469.903.511	910.720.887	559.182.624
10	Partito socialista democratico italiano	60.525.000	676.311.741	563.897.516	1.300.734.257	805.907.222	494.827.035
8	Partito repubblicano italiano	60.525.000	676.311.741	451.118.012	1.187.954.753	736.031.446	451.923.307
10	Misto	60.525.000	—	563.897.515	624.422.515	386.878.882	237.543.633
322							
	Rappresentanza parlamentare del Partito radicale (2, iscritti al gruppo misto)	—	676.311.741	—	676.311.741	419.028.340	257.283.401
	Rappresentanza parlamentare del Partito liberale italiano (2, iscritti al gruppo misto)	—	676.311.741	—	676.311.741	419.028.340	257.283.401
	Componente parlamentare della Südtiroler Volkspartei (3, iscritti al gruppo misto)	—	67.631.174	—	67.631.174	41.902.834	25.728.340
	Componente parlamentare dell'Union Valdôtaine (1, iscritto al gruppo misto)	—	22.543.724	—	22.543.724	13.967.612	8.576.112
	TOTALI . . .	484.200.000	5.568.300.000	18.157.500.000	24.210.000.000	15.000.000.000	9.210.000.000

(1) Consistenza al 25 gennaio 1980, data di approvazione da parte del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica del piano di ripartizione per l'anno 1980, ai sensi della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Il Presidente del Senato

FANFANI

ALLEGATO 2

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 27.629.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, MODIFICATA DALLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659, PER L'ANNO 1981

Numero senatori	GRUPPI PARLAMENTARI (1)	2% (art. 3, lettera a)	23% (art. 3, lettera b)	75% (art. 3, lettera c)	Totale spettante ai sensi della legge 18 novembre 1981, n. 659	Somma già corrisposta per il 1981, ai sensi della legge 2 maggio 1974, n. 195	Differenza da corrispondere
139	Democrazia cristiana	69.072.500	771.822.267	8.945.103.261	9.785.998.028	5.312.894.799	4.473.103.229
94	Partito comunista italiano	69.072.500	771.822.267	6.049.206.522	6.890.101.289	3.740.689.831	3.149.411.458
32	Partito socialista italiano	69.072.500	771.822.267	2.059.304.348	2.900.199.115	1.574.540.762	1.325.658.353
16	Sinistra indipendente	69.072.500	77.182.228	1.029.652.173	1.175.906.901	638.409.045	537.497.856
13	Movimento sociale italiano - Destra nazionale	69.072.500	771.822.267	836.592.391	1.677.487.158	910.720.887	766.766.271
10	Partito socialista democratico italiano	69.072.500	771.822.267	643.532.609	1.484.427.376	805.907.222	678.520.154
8	Partito repubblicano italiano	69.072.500	771.822.267	514.826.087	1.355.720.854	736.031.446	619.689.408
10	Misto	69.072.500	—	643.532.609	712.605.109	386.878.882	325.726.227
322							
	Rappresentanza parlamentare del Partito radicale (2, iscritti al gruppo misto)	—	771.822.267	—	771.822.267	419.028.340	352.793.927
	Rappresentanza parlamentare del Partito liberale italiano (2, iscritti al gruppo misto)	—	771.822.267	—	771.822.267	419.028.340	352.793.927
	Componente parlamentare della Südtiroler Volkspartei (3, iscritti al gruppo misto)	—	77.182.228	—	77.182.228	41.902.834	35.279.394
	Componente parlamentare dell'Union Valdôtaine (1, iscritto al gruppo misto)	—	25.727.408	—	25.727.408	13.967.612	11.759.796
	TOTALI	552.580.000	6.354.670.000	20.721.750.000	27.629.000.000	15.000.000.000	12.629.000.000

(1) Consistenza al 22 gennaio 1981, data di approvazione da parte del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica del piano di ripartizione per l'anno 1981, ai sensi della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Il Presidente del Senato
FANFANI

(7105)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 10 dicembre 1981.

Piani di ripartizione del contributo di lire 5 miliardi ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione del contributo di lire 5 miliardi spettante alle regioni a statuto speciale per le elezioni che hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1980, n. 422;

Vista la deliberazione adottata dall'Ufficio di presidenza nella seduta del 9 dicembre 1981;

Visti gli articoli 2 e 3 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione di cui alle premesse con la quale l'Ufficio di presidenza ha approvato gli allegati piani di ripartizione del contributo di lire 5 miliardi ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

I contributi di cui al comma precedente saranno erogati dai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta con istanza da inoltrare al Presidente della Camera dei deputati, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Roma, addì 10 dicembre 1981

Il segretario generale: LONGI

Il Presidente: JOTTI

TABELLA 1

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 5 MILIARDI AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659

REGIONE A STATUTO SPECIALE	Numero votanti	Ammontare del contributo	20 % del contributo	80 % del contributo
Valle d'Aosta	77.868	72.267.701	14.453.540	57.814.161
Trentino-Alto Adige	567.258	526.460.570	105.292.114	421.168.456
Friuli-Venezia Giulia	875.582	812.609.780	162.521.956	650.087.824
Sicilia	2.936.906	2.725.682.505	545.136.501	2.180.546.004
Sardegna	929.855	862.979.444	172.595.889	690.383.555
Totale	5.387.469	5.000.000.000	1.000.000.000	4.000.000.000

TABELLA 2

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 72.267.701
SPETTANTE ALLA REGIONE A STATUTO SPECIALE VALLE D'AOSTA DETERMINATO SECONDO LA TABELLA N. 1

PARTITI	Voti ottenuti	20 %	80 %	Totale
1) PCI	14.442	1.204.461	11.770.333	12.974.794
2) PSDI	1.543	1.204.462	1.257.556	2.462.018
3) Indipendenti	1.318	1.204.462	1.074.179	2.278.641
4) Artigiani e Comm. Valdostani	1.118	1.204.462	911.178	2.115.640
5) PRI	1.395	1.204.462	1.136.935	2.341.397
6) UV	18.318	1.204.461	14.929.300	16.133.761
7) Dem. Prol.	1.454	1.204.462	1.185.021	2.389.483
8) Democratici Popolari	8.702	1.204.461	7.092.192	8.296.653
9) DC	15.723	1.204.461	12.814.357	14.018.818
10) UVP	2.316	1.204.462	1.887.557	3.092.019
11) PSI	2.648	1.204.462	2.158.139	3.362.601
12) Autonomia Soc.	1.960	1.204.462	1.597.414	2.801.876
Totale	70.937	14.453.540	57.814.161	72.267.701

TABELLA 3

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 526.460.570
SPETTANTE ALLA REGIONE A STATUTO SPECIALE TRENTINO-ALTO ADIGE DETERMINATO SECONDO LA TABELLA N. 1

PARTITI	Voti ottenuti	20 %	80 %	Totale
1) DC	166.652	8.099.393	130.264.684	138.364.077
2) PCI	48.809	8.099.393	38.151.891	46.251.284
3) PSI	34.590	8.099.393	27.037.511	35.136.904
4) MSI-DN	12.812	8.099.394	10.014.587	18.113.981
5) PSDI	14.605	8.099.393	11.416.098	19.515.491
6) PLI	8.017	8.099.394	6.266.544	14.365.938
7) PRI	12.626	8.099.393	9.869.200	17.968.593
8) PPST	163.502	8.099.393	127.802.464	135.901.857
9) PPTT	39.101	8.099.393	30.563.566	38.662.959
10) Dem. Prol.	6.566	8.099.394	5.132.360	13.231.754
11) Nuova Sinistra	22.068	8.099.393	17.249.604	25.348.997
12) PSD Sud Tir.	5.928	8.099.394	4.633.663	12.733.057
13) PDU	3.539	8.099.394	2.766.284	10.865.678
Totale	538.815	105.292.114	421.168.456	526.460.570

TABELLA 4

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 812.609.780
SPETTANTE ALLA REGIONE A STATUTO SPECIALE FRIULI-VENEZIA GIULIA DETERMINATO SECONDO LA TABELLA N. 1

PARTITI	Voti ottenuti	20 %	80 %	Totale
1) DC	332.684	13.543.496	261.404.840	274.948.336
2) PCI	182.845	13.543.496	143.669.572	157.213.068
3) PSI	79.656	13.543.496	62.589.316	76.132.812
4) MSI-DN	35.084	13.543.496	27.567.083	41.110.579
5) PSDI	41.979	13.543.496	32.984.795	46.528.291
6) PLI	10.575	13.543.497	8.309.255	21.852.752
7) PRI	19.716	13.543.496	15.491.754	29.035.250
8) PDUP	11.228	13.543.497	8.822.346	22.365.843
9) Dem. Prol.	11.184	13.543.497	8.787.774	22.331.271
10) Un. Slov.	9.481	13.543.497	7.449.650	20.993.147
11) Mov. Friuli	38.238	13.543.496	30.045.323	43.588.819
12) Associazione per Trieste	54.682	13.543.496	42.966.116	56.509.612
Totale	827.352	162.521.956	650.087.824	812.609.780

TABELLA 5

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 2.725.682.505
SPETTANTE ALLA REGIONE A STATUTO SPECIALE SICILIA DETERMINATO SECONDO LA TABELLA N. 1

PARTITI	Voti ottenuti	20 %	80 %	Totale
1) DC	1.153.002	77.876.643	912.407.301	990.283.944
2) PCI	757.120	77.876.643	599.133.233	677.009.876
3) PSI	289.539	77.876.643	229.121.457	306.998.100
4) MSI-DN	306.702	77.876.643	242.703.086	320.579.729
5) PSDI	97.279	77.876.643	76.979.980	154.856.623
6) PLI	59.835	77.876.643	47.349.347	125.225.990
7) PRI	92.062	77.876.643	72.851.600	150.728.243
Totale	2.755.539	545.136.501	2.180.546.004	2.725.682.505

TABELLA 6

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 862.979.444
SPETTANTE ALLA REGIONE A STATUTO SPECIALE SARDEGNA DETERMINATO SECONDO LA TABELLA N. 1

PARTITI	Voti ottenuti	20 %	80 %	Totale
1) DC	343.208	19.177.321	269.076.070	288.253.391
2) PCI	238.881	19.177.321	187.283.399	206.460.720
3) PSI	101.429	19.177.321	79.520.631	98.697.952
4) MSI-DN	48.695	19.177.321	38.177.022	57.354.343
5) PSDI	42.304	19.177.321	33.166.459	52.343.780
6) PRI	29.701	19.177.321	23.285.670	42.462.991
7) PLI	18.073	19.177.321	14.169.285	33.346.606
8) Partito Rad. Sardo	28.059	19.177.321	21.998.338	41.175.659
9) PS d'Az.	30.238	19.177.321	23.706.681	42.884.002
Totale	880.588	172.595.889	690.383.555	862.979.444

(7130)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1981, n. 737.

Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 70 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per la determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e per la regolamentazione dei relativi procedimenti;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

DISCIPLINA

Capo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

Sanzioni disciplinari

L'appartenente ai ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezza che viola i doveri specifici e generici del servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti o conseguenti alla emanazione di un ordine, qualora i fatti non costituiscano reato, commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:

1) richiamo orale;
2) richiamo scritto;
3) pena pecuniaria;
4) deplorazione;
5) sospensione dal servizio;
6) destituzione.

Le predette sanzioni devono essere graduate, nella misura, in relazione alla gravità delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Amministrazione o per il servizio.

Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato.

Art. 2.

Richiamo orale

Il richiamo orale consiste in un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità causate da negligenza o da scarsa cura della persona o dell'aspetto esteriore.

Può essere inflitto da qualsiasi superiore senza obbligo di rapporto.

Art. 3.

Richiamo scritto

Il richiamo scritto è una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:

1) la reiterazione in lievi mancanze;
2) la negligenza in servizio;
3) la mancanza di correttezza nel comportamento;
4) il disordine nella divisa o l'uso promiscuo di capi di vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa;
5) il pernottamento senza autorizzazione fuori della caserma o dell'alloggio collettivo di servizio;
6) il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico.

E' inflitto, per iscritto, dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende.

Ai capi degli uffici o ai comandanti di reparto è inflitto dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 4.

Pena pecuniaria

La pena pecuniaria consiste nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

Con tale sanzione vengono punite le seguenti infrazioni:

1) la recidiva in una mancanza punibile con il richiamo scritto;
2) l'esercizio occasionale di commercio o di mestiere incompatibile;
3) il mantenimento, al di fuori di esigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono in pubblico estimazione o la frequenza di locali o compagnie non confacenti al proprio stato;
4) il contrarre debiti senza onorarli, ovvero contrarne con dipendenti o con persone pregiudicate o sospette di reato;
5) l'allontanamento dalla sede di servizio da uno a cinque giorni senza autorizzazione;
6) l'abituale negligenza nell'apprendimento delle norme e delle nozioni che concorrono alla formazione professionale;
7) l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la permanenza o la reperibilità;
8) la manifesta negligenza nel prendere visione dell'ordine di servizio;
9) l'omessa o ritardata presentazione in servizio sino ad un massimo di quarantotto ore;
10) la grave negligenza in servizio;
11) il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un ordine;
12) l'irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;
13) l'inosservanza del dovere di informare immediatamente i superiori della ricezione di un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato;
14) l'inosservanza delle norme di comportamento politico fissate per gli appartenenti ai ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezza;

15) l'inosservanza delle norme che regolano i diritti sindacali degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

16) l'emanazione di un ordine non attinente al servizio o alla disciplina o eccedente i compiti d'istituto o lesivo della dignità personale;

17) l'omissione o l'imprecisione nell'emanazione di ordini o di disposizioni di servizio;

18) qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Agli allievi degli istituti di istruzione, in luogo della pena pecuniaria, può essere applicata, ove le circostanze lo consiglino, la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni.

Il consegnato non può uscire dall'istituto se non per disimpegnare il proprio servizio, dal quale non è esonerato.

La pena pecuniaria è inflitta agli appartenenti alle qualifiche dirigenziali o direttive dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Al personale dei restanti ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza: dal direttore del servizio; al personale dei restanti ruoli in servizio presso le questure e uffici dipendenti: dal questore; al personale in servizio ai commissariati di pubblica sicurezza presso i compartimenti delle ferrovie dello Stato e delle poste e telecomunicazioni, alle zone di frontiera terrestre, agli uffici di pubblica sicurezza di frontiera marittima e aerea, agli uffici compartimentali di polizia stradale ed agli istituti di istruzione: dai rispettivi dirigenti; al personale in servizio presso i reparti mobili: dal comandante del reparto; al personale in servizio presso ogni altro ufficio non compreso tra quelli indicati: dal funzionario preposto all'ufficio.

Art. 5.

Deplorazione

La deplorazione è una dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale vengono punite:

1) le abituali o gravi negligenze nell'adempimento dei propri doveri;

2) le persistenti trasgressioni già punite con sanzioni di minore gravità;

3) le gravi mancanze attinenti alla disciplina o alle norme di contegno;

4) le mancanze gravemente lesive della dignità delle funzioni;

5) gli atti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti politici o sindacali o del mandato di difensore o di componente di un organo collegiale previsto dalle norme sulla Polizia di Stato;

6) la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita e di benessere del personale o nel controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti;

7) la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, esplosivi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti.

Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza è stata rilevata.

La deplorazione può essere inflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria in relazione alla gravità della mancanza e alla personalità del responsabile.

La deplorazione è inflitta dagli stessi organi di cui all'art. 4.

Art. 6.

Sospensione dal servizio

La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

Comporta la deduzione dal computo della anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui al precedente art. 5. Tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a quattro mesi.

Può essere inflitta nei seguenti casi:

1) mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali;

2) condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo che non comporti gli effetti di cui al successivo art. 8;

3) denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;

4) comportamento che produce turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio di istituto;

5) tolleranza di abusi commessi da dipendenti;

6) atti contrari ai doveri derivanti dalla subordinazione;

7) assidua frequenza, senza necessità di servizio ed in maniera da suscitare pubblico scandalo, di persone dedite ad attività immorale o contro il buon costume ovvero di pregiudicati;

8) uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale;

9) allontanamento, senza autorizzazione, dalla sede di servizio per un periodo superiore a cinque giorni;

10) omessa o ritardata presentazione in servizio per un periodo superiore a quarantotto ore e inferiore ai cinque giorni o, comunque, nei casi in cui l'omissione o la ritardata presentazione in servizio di cui all'art. 4, n. 10, provochi gravi disservizi ovvero sia reiterata o abituale.

La sospensione dal servizio è inflitta con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina, qualora trattisi di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive e, previo giudizio del consiglio provinciale di disciplina, per il restante personale.

Art. 7.
Destituzione

La destituzione consiste nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio.

La destituzione è inflitta:

1) per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale;

2) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento;

3) per grave abuso di autorità o di fiducia;

4) per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati;

5) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per istigazione all'insubordinazione;

6) per reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari;

7) per omessa riassunzione del servizio, senza giustificato motivo, dopo cinque giorni di assenza arbitraria.

La destituzione è inflitta con le stesse modalità previste per la sospensione dal servizio.

Art. 8.
Destituzione di diritto

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza incorre nella destituzione di diritto:

a) per condanna passata in giudicato per i delitti contro la personalità dello Stato; per i delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione; per i delitti contro la fede pubblica, escluso quello di cui allo art. 457 del codice penale; per i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale e per i delitti previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, circonvenzione di persone incapaci, usura, ricettazione; per ogni tipo di delitto a fine di eversione; per i delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale sia stata irrogata una pena non inferiore ad un anno di reclusione;

b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

c) per applicazione di una misura di sicurezza personale di cui all'art. 215 del codice penale ovvero di una misura di prevenzione prevista dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Nei casi contemplati dal precedente art. 7 e dal presente articolo il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.

La destituzione di diritto è disposta con decreto del Ministro dell'interno per il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive; con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza per il restante personale.

Capo II

PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Art. 9.
Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sottoposto a procedimento penale per uno dei delitti indicati nel precedente art. 8, ovvero colpito da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque, in stato di carcerazione preventiva, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio dal quale gerarchicamente dipende, che deve, altresì, riferire immediatamente alla direzione centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza.

Se l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto a procedimento penale per reato diverso da quelli indicati nell'art. 8, quando la natura del reato stesso sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende.

In caso di concessione di libertà provvisoria ovvero di revoca dell'ordine o mandato di cattura o dell'ordine di arresto ovvero di scarcerazione per decorrenza dei termini, ove le circostanze lo consiglino, la sospensione cautelare può essere revocata con effetto dal giorno successivo a quello in cui il dipendente ha riacquistato la libertà e con riserva di riesame del caso quando sul procedimento penale si è formato il giudicato.

I relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro su proposta motivata degli organi indicati nel precedente art. 4 per i rispettivi dipendenti.

Se il procedimento penale è definito con sentenza la quale dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti.

Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione.

La sospensione cautelare può essere commutata in sospensione cautelare per motivi disciplinari qualora gli addebiti comportino le sanzioni della sospensione dal servizio o della destituzione.

Art. 10.
Rinvio

La sospensione cautelare per motivi disciplinari, gli effetti sulla progressione in carriera, l'esclusione e la ammissione agli esami e agli scrutini a seguito della sospensione per motivi disciplinari o penali, il computo della sospensione dal servizio a seguito di condanna penale e la revoca di diritto della sospensione, nonché la riabilitazione, la reintegrazione del dipendente prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare, la reintegrazione del dipendente assolto in sede

di giudizio penale di revisione, la premorienza del dipendente alla sentenza di assoluzione in sede di revisione sono regolati dalle norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle norme sulla disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 11.
Procedimento disciplinare connesso con procedimento penale

Quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato.

TITOLO II
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Capo I
PRINCINI GENERALI

Art. 12.
Procedura da osservare nel rilevare le infrazioni

Ogni superiore è competente a rilevare le infrazioni.

Il superiore che rileva l'infrazione deve:

far constatare, dopo essersi qualificato, la mancanza al responsabile;

procedere alla sua identificazione;

astenersi, di massima, dal richiamarlo in presenza di altre persone, tranne che le circostanze non impongano l'immediata repressione; in tal caso deve riferirsi unicamente al particolare fatto del momento;

dare le eventuali disposizioni atte ad eliminare o ad attenuare le conseguenze della infrazione;

inoltrare rapporto sui fatti all'organo competente ad infliggere la sanzione.

Il rapporto deve indicare chiaramente e concisamente tutti gli elementi utili a configurare l'infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entità della sanzione.

Art. 13.
Modalità per l'irrogazione delle sanzioni

L'organo competente ad infliggere la sanzione deve:

tener conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, del carattere, dell'età, della qualifica e dell'anzianità di servizio;

sanzionare con maggior rigore le mancanze commesse in servizio o che abbiano prodotto più gravi conseguenze per il servizio, quelle commesse in presenza o in concorso con inferiori o indicanti scarso senso morale e quelle recidive o abituali.

Ogni sanzione deve essere inflitta previa contestazione degli addebiti e dopo che siano state sentite o vagliate le giustificazioni dell'interessato, nei modi previsti dall'art. 14.

Nello svolgimento del procedimento deve essere garantito il contraddittorio.

Per infliggere la deplorazione deve essere sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 15.

La sospensione dal servizio e la destituzione vengono inflitte a seguito del giudizio del consiglio centrale o provinciale di disciplina di cui all'art. 16.

Art. 14.
Contestazione degli addebiti e giustificazioni dell'interessato

Per infliggere una sanzione più grave del richiamo orale, la contestazione degli addebiti dev'essere fatta per iscritto. Essa deve indicare succintamente e con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione di cui l'incolpato è chiamato a rispondere; copia del foglio contenente le contestazioni deve essere consegnata al trasgressore e altra copia, firmata dallo stesso, deve rimanere agli atti del procedimento.

L'eventuale rifiuto a sottoscrivere deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio o del comandante del reparto incaricato della consegna.

Con lo stesso atto formale l'incolpato dev'essere avvertito che, entro il termine di dieci giorni dalla notifica, egli potrà presentare giustificazioni, documenti o chiedere l'audizione di testimoni o indicare le circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini o testimonianze. Tale termine può, a richiesta motivata dell'interessato, essere opportunamente prorogato di altri dieci giorni per una sola volta.

E' in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari espressamente per iscritto.

Nei procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti generali si applicano le disposizioni di cui all'art. 123 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15.
Commissione consultiva

La commissione consultiva è composta da tre appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui uno di qualifica superiore e uno di qualifica pari a quella del trasgressore, designati dall'organo competente a infliggere la sanzione, ed uno di qualifica superiore a quella del trasgressore, indicato dai sindacati di polizia più rappresentativi della provincia.

All'inizio di ogni anno verrà predisposto, a cura dell'organo competente ad infliggere la sanzione, l'elenco degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza chiamati a far parte delle commissioni consultive.

Nel caso che si proceda a carico di appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive ovvero di personale in servizio presso il dipartimento della pubblica sicu-

rezza, il terzo componente della commissione consultiva verrà designato dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale.

Qualora nella stessa sede di servizio del trasgressore non esista, in tutto o in parte, il personale avente qualifica corrispondente a quella stabilita per la costituzione della commissione, l'organo competente richiederà alla direzione centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza la designazione del personale necessario.

Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il dipendente eventualmente offeso o danneggiato.

I componenti la commissione sono vincolati al segreto d'ufficio.

Nel caso che più dipendenti di pari qualifica abbiano concorso a commettere la medesima mancanza, la commissione è unica.

Art. 16.

Consiglio superiore, consiglio centrale e consiglio provinciale di disciplina

Con decreto del Ministro dell'interno è costituito annualmente il consiglio superiore di disciplina composto:

dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo convoca e lo presiede;

dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie;

da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale, designati dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica dirigenziale.

Le deliberazioni del consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza è costituito il consiglio centrale di disciplina composto:

a) dal direttore centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza, o per sua delega, dal direttore di un servizio della direzione centrale, che lo convoca e lo presiede;

b) da due funzionari della Polizia di Stato con la qualifica di dirigente superiore;

c) da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale non inferiore a quella dell'incolpato designati di volta in volta dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica direttiva.

I membri di cui alla lettera *b*) durano in carica un anno.

Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alla lettera *b*).

Con decreto del questore è costituito, in ogni provincia, il consiglio di disciplina composta:

a) dal vice questore con funzioni vicarie che lo convoca e lo presiede;

b) da due funzionari del ruolo direttivo della Polizia di Stato;

c) da due appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di qualifica superiore a quella dell'incolpato, designati di volta in volta dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale.

Un funzionario del ruolo direttivo della Polizia di Stato funge da segretario.

I membri di cui alla lettera *b*) durano in carica un anno.

Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alla lettera *b*).

Il consiglio provinciale di disciplina è competente a giudicare gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza fino alla qualifica di ispettore capo, che prestano servizio nell'ambito della provincia.

Il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati o debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all'art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il relativo procedimento è regolato dal suddetto articolo.

Qualora il ricusato sia il presidente del consiglio provinciale, il Ministro provvede alla nomina del sostituto.

I componenti dei consigli di cui al presente articolo sono vincolati al segreto d'ufficio.

Capo II

PROCEDIMENTI

Art. 17.

Procedimenti per l'irrogazione del richiamo scritto e della pena pecuniaria

Il procedimento per irrogare il richiamo scritto o la pena pecuniaria deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:

contestazione scritta degli addebiti al trasgressore;

acquisizione delle giustificazioni scritte dell'interessato;

valutazione delle giustificazioni addotte e degli altri elementi raccolti;

decisione;

notifica della decisione al trasgressore;

comunicazione della sanzione inflitta agli uffici interessati.

Art. 18.

Procedimento per l'irrogazione della deplorazione

Il procedimento per irrogare la deplorazione deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:

contestazione scritta degli addebiti al trasfressore;

acquisizione delle giustificazioni scritte dell'interessato;

convocazione del trasgressore, degli eventuali testimoni e della commissione consultiva di cui all'art. 15, da parte dell'organo competente ad irrogare la sanzione;

svolgimento della riunione.

Il predetto organo, assistito da un segretario, dà lettura degli addebiti contestati e delle giustificazioni presentate dal trasgressore, rendendo inoltre noti i suoi precedenti disciplinari e di servizio, nonché l'età e l'anzianità di servizio;

acquisisce le dichiarazioni degli eventuali testimoni;

chiede, d'iniziativa o a richiesta dei membri della commissione, eventuali ulteriori chiarimenti al trasgressore sui fatti addebitatigli;

congedato il trasgressore, raccoglie il parere dei singoli membri della commissione.

Della seduta è redatto apposito verbale, sottoscritto dal funzionario procedente e dal segretario.

La decisione deve essere notificata al trasgressore entro il termine di cinque giorni dalla data della seduta.

Della sanzione inflitta deve essere data comunicazione scritta agli uffici interessati.

Art. 19.

Istruttoria per l'irrogazione della sospensione dal servizio o della destituzione

L'istruttoria per irrogare la sospensione dal servizio o la destituzione deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:

il capo dell'ufficio o il comandante del reparto che abbia notizia di un'infrazione commessa da un dipendente, per la quale sia prevista una sanzione più grave della deplorazione, se il trasgressore appartiene a qualifica dirigenziale o direttiva o, comunque, è in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza, ne dà comunicazione all'autorità centrale competente a infliggere la sanzione;

se invece appartiene al restante personale, informa il questore della provincia in cui lo stesso presta servizio.

Le predette autorità, ove ritengano che l'infrazione comporti l'irrogazione della sospensione dal servizio o della destituzione, dispongono che venga svolta inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario istruttore che appartenga a servizio diverso da quello dell'inquisito, e che rivesta qualifica dirigenziale o direttiva superiore a quella dell'incolpato.

Per il funzionario istruttore valgono le norme sulla astensione e sulla ricusazione dei componenti i consigli di disciplina.

Egli provvede, entro dieci giorni, a contestare gli addebiti al trasgressore invitandolo a presentare le giustificazioni nei termini e con le modalità di cui all'art. 14 e svolge, successivamente, tutti gli altri accertamenti ritenuti da lui necessari o richiesti dall'inquisito.

L'inchiesta dev'essere conclusa entro il termine di quarantacinque giorni, prorogabile una sola volta di quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore.

Questi riunisce tutti gli atti in un fascicolo, numerandoli progressivamente in ordine cronologico e apponendo su ciascun foglio la propria firma, e redige apposita relazione, alla quale allega tutto il carteggio raccolto, trasmettendola all'autorità che ha disposto l'inchiesta.

Detta autorità, esaminati gli atti, se ritiene che gli addebiti non sussistono, ne dispone l'archiviazione con provvedimento motivato, ovvero li trasmette con le opportune osservazioni, all'organo competente a infliggere una sanzione minore.

Qualora gli addebiti sussistano, trasmette il carteggio dell'inchiesta, con le opportune osservazioni, al consiglio di disciplina competente in base al disposto degli articoli 6 e 7.

Art. 20.

Procedimento dinanzi al consiglio centrale o provinciale di disciplina

Il consiglio centrale o provinciale di disciplina è convocato dall'organo indicato nell'art. 16 entro dieci giorni dalla ricezione del carteggio. Nella prima riunione il presidente ed i membri del consiglio esaminano gli atti e ciascuno di essi redige dichiarazione per far constatare tale adempimento; indi il presidente nomina relatore uno dei membri e fissa il giorno e l'ora della riunione per la trattazione orale e per la deliberazione del consiglio che dovrà aver luogo entro quindici giorni dalla data della prima riunione del consiglio stesso.

Il segretario, appena terminata la prima riunione, notifica per iscritto all'inquisito che dovrà presentarsi al consiglio di disciplina nel giorno e nell'ora fissati, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti dell'inchiesta o di chiederne copia entro dieci giorni e di farsi assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza, comunicandone il nominativo entro tre giorni; lo avverte inoltre che, se non si presenterà, né darà notizia di essere legittimamente impedito, si procederà in sua assenza.

Il difensore, se lo richiede, ha facoltà di prendere visione degli atti prima della data della riunione e di chiederne copia; lo stesso non può intervenire alle sedute degli organi collegiali senza l'assenso dell'interessato.

Nel giorno fissato, aperta la seduta, il presidente, dopo aver fatto introdurre l'inquisito e l'eventuale difensore:

a) legge l'ordine di convocazione;

b) rende noti i precedenti disciplinari e di servizio dell'inquisito;

c) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, da parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;

d) fa leggere dal segretario la contestazione degli addebiti, le giustificazioni e la relazione del funzionario istruttore;

e) chiede se i membri del consiglio o l'inquisito desiderino che sia letto qualche altro atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente, o i membri del consiglio previa autorizzazione del presidente, possono chiedere al giudicando chiarimenti sui fatti a lui addebitati. Questi può presentare una memoria preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa, e può produrre eventuali nuovi elementi; la memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti il consiglio ed allegati agli atti. Il presidente dà la parola al difensore, se presente, le cui conclusioni devono essere riportate nel verbale della seduta, ed infine chiede all'inquisito

se ha altro da aggiungere. Udite le ulteriori ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente dichiarata chiusa la trattazione orale e fa ritirare l'inquisito ed il difensore.

Il consiglio, se ritiene di non poter esprimere il proprio guidizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'organo proponente indicando i punti sui quali giudica necessario ulteriori accertamenti.

Non verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, il consiglio delibera a maggioranza di voti, con le seguenti modalità:

a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e, quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle sanzioni. Tutti i componenti del consiglio danno il loro voto su ciascuna questione;

b) qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti il consiglio che hanno votato per la sanzione più grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che venga a sussistere la maggioranza. In ogni altro caso, quando su una questione vi è parità di voti, prevale l'opinione più favorevole al giudicando.

Art. 21.

Deliberazione del consiglio di disciplina

Il consiglio di disciplina, se ritiene che nessun addebito possa muoversi all'inquisito, lo dichiara nella deliberazione. Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte fondati, propone la sanzione da applicare. La deliberazione motivata viene redatta dal relatore o da altro componente il consiglio ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.

Copia della deliberazione con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale, viene trasmessa entro dieci giorni alla direzione centrale del personale del dipartimento della pubblica sicurezza.

Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza provvede con decreto motivato a dichiarare l'inquisito prosciolto da ogni addebito o ad infliggergli la sanzione in conformità della deliberazione del consiglio, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all'inquisito.

Il decreto deve essere comunicato all'interessato entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'art. 104 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Capo III

PRESENTAZIONE DEI RICORSI AMMINISTRATIVI

Art. 22.

Generalità

I ricorsi amministrativi, previsti dal presente decreto, devono essere presentati all'organo che ha inflitto la sanzione, il quale li trasmette con le proprie osservazioni a quello competente per la decisione.

Si applicano, altresì, per quanto non previsto e se compatibili con le norme contenute nel presente capo, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 23.

Riesame delle sanzioni del richiamo scritto e della pena pecuniaria

Avverso le sanzioni del richiamo scritto e della pena pecuniaria si ricorre all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha irrogato la sanzione.

Nel ricorso debbono essere indicati i motivi di impugnazione del provvedimento.

Art. 24.

Riesame della sanzione della deplorazione

Avverso la sanzione della deplorazione è ammesso rivolgere istanza di riesame al capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

L'esito del riesame è fatto risultare da decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, adottato in conformità della deliberazione del consiglio centrale di disciplina di cui al precedente art. 16.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai precedenti articoli 20 e 21.

Art. 25.

Riesame delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione

Avverso le sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione è ammesso rivolgere istanza di riesame al Ministro dell'interno.

L'esito del riesame è fatto risultare da decreto ministeriale, adottato in conformità della deliberazione del consiglio superiore di disciplina o del consiglio centrale di disciplina, a seconda che il provvedimento oggetto di riesame sia stato emanato previo giudizio del consiglio centrale di disciplina o del consiglio provinciale di disciplina.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai precedenti articoli 20 e 21.

TITOLO III

PROCEDURA PER LA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 26.

Riapertura del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare può essere riaperto se l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza cui fu inflitta la sanzione disciplinare, ovvero il coniuge superstite o i figli, adducano nuove prove tali da far ritenere che possa essere dichiarato il proscioglimento dagli addebiti ovvero irrogata una sanzione di minore gravità.

La riapertura del procedimento è disposta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza su relazione della direzione centrale del personale ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dal titolo II.

Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il consiglio centrale di disciplina.

Art. 27.

Effetti della riapertura del procedimento

In caso di riapertura del procedimento, ove le circostanze lo consigliano, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può disporre la sospensione degli effetti della sanzione già inflitta.

All'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza già punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione più grave di quella già applicata.

Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di natura speciale o per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare già percepito.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata richiesta dal coniuge superstite o dai figli.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE

Art. 28.

I procedimenti disciplinari relativi ad infrazioni commesse dopo l'entrata in vigore della legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e non ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere trasferiti ai nuovi organi disciplinari con le seguenti modalità.

Al dipendente dei ruoli dei funzionari, delle ispettrici e delle assistenti della Polizia di Stato, nei confronti del quale sia iniziato procedimento disciplinare per l'irrogazione della censura, si applicano le norme e la procedura previste per il richiamo scritto.

Qualora l'incolpato sia sottoposto a procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, valgono le disposizioni stabilite per la comminatoria della sanzione disciplinare della pena pecuniaria.

Nell'ipotesi di sospensione dalla qualifica o di destituzione, saranno seguite le procedure per l'irrogazione della sospensione dal servizio o della destituzione.

All'appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei sanitari e dei sottufficiali della Polizia di Stato, nei cui confronti sia iniziato procedimento disciplinare per l'irrogazione del rimprovero, ed all'appartenente ai ruoli degli appuntati, delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato, nei cui confronti sia iniziato procedimento disciplinare per l'irrogazione della consegna, si applicano le norme e la procedura previste per il richiamo scritto.

Qualora l'appartenente ai ruoli di cui al precedente comma sia sottoposto a procedimento disciplinare per l'irrogazione della consegna di rigore, valgono le disposizioni stabilite per la comminatoria della sanzione disciplinare della pena pecuniaria.

Art. 29.

I procedimenti disciplinari pendenti all'entrata in vigore del presente decreto proseguiranno davanti ai nuovi organi, nella fase successiva a quella svolta, ove ciò non ne pregiudichi la regolarità.

Art. 30.

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, continuano ad applicarsi, nei confronti degli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, le sanzioni di stato previste dai rispettivi stati giuridici.

Art. 31.

Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI
ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 37, *foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1981, n. **738.**

Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 94 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente delega al Governo per l'utilizzazione, nell'ambito della stessa Amministrazione, degli appartenenti alle forze di polizia che abbiano subito un'invalidità, la quale non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, per effetto di ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti d'istituto;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Utilizzazione del personale invalido

Il personale delle forze di polizia indicate nell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, è utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta.

Art. 2.

Accertamento dell'invalidità

L'invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, è accertata dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Le commissioni di cui al precedente comma devono altresì fornire indicazioni sull'utilizzazione del personale stesso, tenendo conto del grado di invalidità determinato dalle ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza degli eventi indicati nel precedente art. 1.

Art. 3.

Destinazione

L'autorità competente secondo gli ordinamenti delle singole forze di polizia, sentita la commissione di cui al successivo art. 4, con proprio provvedimento determina i servizi d'istituto cui il dipendente invalido va destinato.

Nel provvedimento viene fissata la data di decorrenza della nuova destinazione, tenuto conto della natura e del grado della invalidità accertata, nonchè delle esigenze di servizio.

Art. 4.

Istituzione di una commissione consultiva

Presso i Ministeri o comandi competenti è istituita una commissione, la quale, tenuto conto del giudizio e delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, esprime il proprio parere in ordine ai servizi d'istituto in cui il personale invalido può essere utilizzato, compresi quelli relativi all'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale.

Art. 5.

Composizione della commissione consultiva

I criteri per la composizione e la nomina delle commissioni di cui all'articolo precedente sono stabiliti con decreto dei Ministri interessati.

Art. 6.

Utilizzazione per le esigenze del Fondo assistenza della pubblica sicurezza

Il personale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi d'istituto ai sensi del precedente art. 2, può essere anche utilizzato per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza.

Art. 7.

Stato giuridico - Trattamento - Indennità speciale

Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico previsti per le carriere di appartenenza.

L'interessato che abbia ottenuto il riconoscimento dell'invalidità a norma degli articoli precedenti ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento stesso, di una indennità speciale « una tantum », proporzionata al grado di invalidità accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo è pari a quello dell'equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento.

Si applicano le disposizioni relative all'equo indennizzo, ad eccezione dell'art. 49, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. La maggiorazione del venti per cento viene corrisposta a titolo di anticipo dopo il riconoscimento dell'invalidità da parte delle commissioni mediche di cui al precedente art. 2.

Art. 8.

Trasferimento del personale invalido

Le autorità competenti secondo i vigenti ordinamenti, in relazione anche alla qualifica o grado rivestito dall'interessato, possono disporre, a domanda e sentita la commissione di cui all'art. 4, il trasferimento ad altra sede del personale invalido per accertate esigenze di assistenza e di cura.

Il trasferimento può essere disposto in sede diversa da quella richiesta, purchè la località soddisfi ugualmente le esigenze di assistenza e di cure di cui al comma precedente.

Ove esigenze di servizio impediscano il trasferimento richiesto, l'accertata invalidità costituisce comunque titolo preferenziale per dar luogo successivamente al trasferimento stesso.

Art. 9.

Copertura dell'onere finanziario

Alle spese conseguenti all'applicazione dell'art. 7 del presente decreto si farà fronte mediante impiego degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei Ministeri interessati per la concessione dell'equo indennizzo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI — LAGORIO — DARIDA — FORMICA — BARTOLOMEI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 37, *foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1981, n. **739**.

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono apportate le modificazioni e le integrazioni correttive di cui agli articoli seguenti del presente decreto.

Art. 2.

Nell'art. 5, primo comma, è aggiunta la seguente lettera:

« *l*) gli ispettori tributari nominati ai sensi dell'art. 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146 ».

Art. 3.

Il quinto comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Le sezioni unite sono presiedute dal presidente della commissione centrale e sono composte dai presidenti delle sezioni. Le deliberazioni sono adottate con la presenza di almeno due terzi dei membri ».

Art. 4.

Il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma dell'art. 13 sono sostituiti dai seguenti:

« Le funzioni di segreteria delle commissioni tributarie sono espletate di norma da impiegati aventi qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Ad ogni segreteria è addetto anche personale inquadrato in altre qualifiche funzionali.

Il Ministro delle finanze determina annualmente con proprio decreto il contingente di personale da assegnare alle commissioni tributarie, ripartito numericamente fra le diverse province.

Il predetto personale conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico del ruolo e della qualifica cui appartiene, salvo quanto stabilito dal successivo art. 14; alla fine di ciascun anno il presidente della commissione riferisce all'intendente di finanza sul servizio prestato dagli impiegati addetti alla commissione ».

Art. 5.

Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 13-*bis* — *Personale delle segreterie.* — L'impiegato avente qualifica di livello più elevato o, a parità di livello, con maggiore anzianità nella stessa, è responsabile dell'andamento dei servizi di segreteria di ciascuna commissione tributaria e ne risponde direttamente al presidente della commissione, il quale, fermo restando quanto disposto dai commi terzo e quarto dell'art. 13 e dall'art. 14 e se particolari circostanze lo rendono opportuno, può chiedere all'intendente di finanza di adottare le misure necessarie per la migliore organizzazione dei servizi.

Gli impiegati inquadrati nelle qualifiche funzionali superiori alla terza possono, tra l'altro, essere adibiti alle seguenti mansioni:

a) collaborazione con gli impiegati addetti alle funzioni di segreteria;

b) svolgimento delle attività concernenti la ricezione, la presa in carico, la fascicolazione e la conservazione dei ricorsi e degli altri atti, nonché cura dello smistamento degli atti da notificare e della spedizione della corrispondenza;

c) esecuzione del servizio di copiatura o di riproduzione degli atti e della corrispondenza a mezzo di macchine per scrivere e fotoriproduttrici;

d) rilascio delle dichiarazioni di copia conforme e delle ricevute degli atti depositati nelle segreterie;

e) svolgimento di tutte le altre mansioni d'ordine ed esecutive necessarie per l'andamento dei servizi delle segreterie.

Al servizio di anticamera delle commissioni tributarie sono addetti di norma impiegati aventi qualifica funzionale inferiore alla quarta. Il funzionario responsabile dell'andamento dei servizi della segreteria può affidare ad impiegati aventi qualifica funzionale inferiore alla quinta le mansioni di messo notificatore, con attribuzione dei compensi previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249 ».

Art. 6.

L'art. 15 è sostituito dal seguente:

« *Contenuto del ricorso.* — Il ricorso alla commissione tributaria deve contenere:

a) l'indicazione della commissione adita;

b) l'oggetto della domanda;

c) l'indicazione dell'atto, cui la controversia si riferisce, oppure dell'ufficio tributario nei confronti del quale il ricorso è proposto;

d) i motivi;

e) le indicazioni necessarie per individuare il ricorrente e, se del caso, il suo legale rappresentante nonché la residenza ed il domicilio eventualmente eletto;

f) la sottoscrizione del ricorrente o del suo legale rappresentante o del procuratore alla lite.

Al ricorso deve essere allegata copia in carta semplice dell'atto di cui alla lettera *c)* del comma precedente.

Il ricorso è inammissibile se manca o risulta assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel primo comma, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 32-*bis* ».

Art. 7.

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

« *Proposizione del ricorso alla commissione tributaria.* — Il ricorso alla commissione tributaria può essere proposto contro l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione dell'imposta, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione, il ruolo, l'avviso di mora e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso di cui al sesto comma. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente.

In calce agli atti, di cui al comma precedente, sono indicati il termine per proporre ricorso e l'organo al quale esso deve essere proposto.

Il ricorso contro l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'avviso di liquidazione della imposta o del provvedimento che irroga la sanzione.

Gli atti generali, se ritenuti illegittimi, sono disapplicati dalla commissione in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

Il termine per proporre il ricorso è di sessanta giorni e decorre dalla notificazione dell'atto soggetto ad impugnazione. La notificazione della cartella esattoriale vale notificazione del ruolo.

In caso di versamento diretto o qualora manchino o non siano stati notificati gli atti indicati nel primo comma, il contribuente che ritiene di aver diritto a rimborsi ne fa istanza all'ufficio tributario competente nei termini previsti dalle singole leggi d'imposta o, in mancanza di disposizioni specifiche, entro due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui sia sorto il diritto alla restituzione.

Trascorsi almeno novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, senza che sia stato notificato il provvedimento dell'ufficio tributario sulla stessa, il ricorso può essere proposto fino a quando il diritto al rimborso non è prescritto ».

Art. 8.

L'art. 17 è sostituito dal seguente:

« *Presentazione del ricorso.* — Il ricorso è proposto mediante consegna o spedizione, in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, dell'originale alla segreteria della commissione tributaria e di una copia in carta semplice all'ufficio tributario. Della consegna è rilasciata ricevuta.

L'ufficio tributario, se la copia ad esso assegnata o spedita è sostanzialmente difforme, può chiedere fino all'udienza di discussione che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787 ».

Art. 9.

L'art. 18 è sostituito dal seguente:

« *Deduzioni dell'ufficio tributario.* — L'ufficio tributario, entro sessanta giorni dal ricevimento della copia del ricorso, deve far pervenire alla commissione tributaria le proprie deduzioni con atto corredato dei documenti e delle copie per le altre parti e per il fascicolo d'ufficio. La segreteria della commissione ne rilascia ricevuta.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787 ».

Art. 10.

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

« *Fissazione dell'udienza.* — Il presidente della commissione tributaria provvede ad assegnare il ricorso ad una sezione, entro il termine di giorni trenta dal ricevimento del ricorso stesso.

Il presidente della sezione, avvenuta la presentazione delle deduzioni dell'ufficio tributario e comunque decorso il termine di cui all'art. 18, fissa l'udienza di discussione e nomina il relatore.

Il presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o delle parti o per esigenze del servizio può rinviare la discussione ad altra udienza.

L'avviso di fissazione dell'udienza di discussione o della nuova udienza alla quale essa è stata rinviata è comunicato alle parti almeno trenta giorni prima. Se il rinvio è disposto in udienza a data fissa la comunicazione è fatta oralmente alle parti presenti ».

Art. 11.

Dopo l'art. 19 è aggiunto il seguente:

« Art. 19-*bis* - *Deposito di documenti e memorie difensive - Integrazione dei motivi.* — Fermo quanto stabilito dall'art. 36, le parti possono depositare, fino rispettivamente a venti e a dieci giorni liberi prima dell'udienza di discussione, documenti e memorie con la copia per le altre parti.

La commisisone tributaria può disporre il differimento della discussione ad udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva scritta o orale è resa difficile in considerazione dei documenti prodotti o delle eccezioni proposte dalle altre parti.

Il ricorrente, con memoria soggetta alle disposizioni dell'art. 17, primo comma, può integrare i motivi del ricorso fino alla data della comunicazione di cui all'articolo 19, quarto comma. La integrazione dei motivi, se è resa necessaria dal deposito ad opera di altre parti di documenti non conosciuti, può essere fatta entro sessanta giorni dalla data in cui risulta che l'interessato ha avuto notizia di tale deposito; il presidente se è

stata già fissata per la prima volta l'udienza di discussione, con provvedimento in calce all'istanza concede alla parte, che ne ha fatto richiesta, un termine non inferiore a trenta giorni per l'integrazione dei motivi e fissa la nuova udienza nel rispetto dei termini di cui al primo comma ».

Art. 12.

L'art. 20 è sostituito dal seguente:

« *Discussione e decisione.* — All'udienza il relatore espone i fatti e le questioni della controversia in presenza delle parti; il presidente ammette quindi le parti alla discussione.

Dell'udienza è redatto verbale dal segretario.

La decisione è deliberata in camera di consiglio subito dopo la discussione, salvo che il collegio ravvisi motivi per rinviare la decisione di non oltre trenta giorni od emetta ordinanza istruttoria ai sensi dell'art. 35.

La commissione tributaria, in ogni grado del giudizio, quando accerta un credito del ricorrente, può, su richiesta, condannare l'amministrazione al pagamento.

Il dispositivo della decisione, sottoscritto dal presidente, è depositato immediatamente nella segreteria e le parti possono prenderne visione.

L'ordinanza è depositata immediatamente nella segreteria e comunicata alle parti; il deposito produce gli effetti della comunicazione per le parti presenti alla discussione ».

Art. 13.

L'art. 21 è sostituito dal seguente:

« *Rinnovazione dell'atto impugnato.* — La commissione, se nell'atto contro il quale il ricorso è stato proposto rileva un vizio di incompetenza o che comunque non attiene all'esistenza o all'ammontare del credito tributario, sospende con ordinanza il processo, sempre che non si sia verificata sanatoria, ed assegna per la rinnovazione dell'atto impugnato un termine non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi dalla data in cui l'ordinanza è comunicata all'ufficio tributario.

Non può provvedersi a rinnovazione dell'atto impugnato quando il vizio consista nel difetto di motivazione o l'atto sia stato notificato dopo la scadenza del termine stabilito a pena di decadenza.

La rinnovazione nel termine fissato dalla commissione impedisce ogni decadenza e fa cessare la materia del contendere sui motivi che hanno determinato l'emanazione dell'ordinanza nonché sui motivi che risultano accolti dall'atto rinnovato. Il presidente, verificatasi la rinnovazione dell'atto o decorso il termine assegnato per la rinnovazione, fissa la nuova udienza di discussione ».

Art. 14.

All'art. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel secondo comma le parole « è presentato » sono sostituite dalle parole « è proposto, mediante consegna o spedizione secondo le modalità di cui al primo comma dell'art. 17, ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Se la copia di cui al secondo comma non è allegata, l'appello è improcedibile. Decorso un anno dalla sua proposizione senza che la copia sia stata consegnata o spedita il processo si estingue. L'estinzione è pronunziata con ordinanza del presidente della sezione notificata alle parti a cura della segreteria. Avverso l'ordinanza è ammesso reclamo alla commissione nel termine di trenta giorni dalla notificazione ».

Art. 15.

Il primo comma dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

« La commissione, se rileva, in contrasto con la decisione impugnata, i vizi di cui all'art. 21, assegna con ordinanza per la rinnovazione dell'atto impugnato un termine non inferiore a due mesi e non superiore a quattro mesi dalla data in cui l'ordinanza è comunicata all'ufficio tributario. Si osservano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 21 ».

Art. 16.

All'art. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel secondo periodo del secondo comma le parole « secondo comma » sono sostituite dalle parole « terzo comma ».

Il sesto comma è sostituito dal seguente:

« In caso di mancanza della copia prevista dal terzo e quinto comma si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 22 ».

Art. 17.

L'art. 30 è sostituito dal seguente:

« *Rappresentanza e difesa del contribuente.* — Il ricorrente, l'intervenuto ed il chiamato in giudizio davanti alla commissione tributaria possono agire personalmente o mediante procuratore generale o speciale.

La procura speciale può essere conferita: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; con scrittura privata anche non autenticata al coniuge e a parenti o affini entro il quarto grado, ai soli fini della discussione orale.

Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell'elenco, previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonché da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio.

Se l'incarico è conferito in un atto del processo, la firma è autenticata dallo stesso incaricato. L'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale ».

Art. 18.

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

« *Morte o incapacità delle parti o del rappresentante.* — Il termine per la proposizione del ricorso e tutti gli altri termini processuali pendenti alla data della morte della parte o del suo rappresentante o alla data della sentenza esecutiva che ne abbia dichiarato l'incapacità, sono prorogati di sei mesi a decorrere da tale data.

Agli eredi, che non hanno comunicato alla segreteria della commissione le loro generalità e la loro residenza, gli atti del procedimento possono essere notificati, entro un anno dalla morte della parte, collettivamente ed impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata del defunto risultanti dagli atti del processo ».

Art. 19.

L'art. 32 è sostituito dal seguente:

« *Comunicazioni e notificazioni.* — Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Le comunicazioni all'ufficio tributario possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della commissione.

Le notificazioni sono fatte secondo le norme dell'art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 32-*bis* del presente decreto.

Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente mediante plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ed, all'ufficio tributario, mediante presentazione dell'atto alla segreteria, che ne rilascia ricevuta sulla copia.

L'ufficio provvede alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, che osservano le disposizioni di cui al secondo comma.

Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo di servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto ».

Art. 20.

Dopo l'art. 32 è aggiunto il seguente:

« Art. 32-*bis* - *Luogo delle comunicazioni e delle notificazioni.* — Le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite, salva consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dalla parte nel suo primo atto, fino al decimo giorno successivo a quello in cui sia stata presentata o sia pervenuta alla segreteria della commissione la comunicazione di variazioni. Se la relazione di notificazione od equipollente atto dell'ufficio postale attesta che il domicilio eletto o la residenza dichiarata è fittizia, il termine perentorio entro il quale una notificazione debba essere eseguita si intende prorogato di trenta giorni.

Le indicazioni della residenza e del domicilio eletto hanno effetto anche per i succesivi gradi del processo.

Se mancano la dichiarazione della residenza o l'elezione di domicilio o se per la loro assoluta incertezza la notificazione non è possibile, gli atti del procedimento sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione. La stessa disposizione si applica se la parte non indica la residenza nel territorio dello Stato o non vi elegge domicilio ».

Art. 21.

L'art. 33 è sostituito dal seguente:

« *Fascicolo del processo.* — La segreteria della commissione tributaria forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi il fascicolo contenente gli atti e i documenti prodotti dal ricorrente, nonché i fascicoli contenenti gli atti e i documenti prodotti dalle altre parti. Nel fascicolo vengono poi inseriti gli atti e i documenti di tutti i gradi del processo dinanzi alle commissioni, compresi gli originali delle ordinanze e le copie delle decisioni.

Trascorsi sei mesi dal giorno in cui è intervenuta la decisione passata in giudicato, la segreteria della commissione trasmette il fascicolo all'ufficio tributario competente.

Il ricorrente entro il termine indicato nel comma precedente ha diritto di ottenere dalla segreteria della commissione la restituzione del fascicolo di parte contenente i documenti prodotti. Successivamente, entro cinque anni dalla data dell'ultima decisione, la richiesta di restituzione può essere fatta all'ufficio tributario.

Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio. Si applica il quarto comma dell'art. 38 relativamente alle spese di rilascio della copia ».

Art. 22.

Nell'art. 34 il primo comma è sostituito dal seguente:

« Se dinanzi alla stessa sezione pendono più processi relativi alla medesima controversia ovvero a più controversie relative allo stesso tributo o concernenti questioni comuni, ancorché relative a tributi diversi, ovvero a controversie altrimenti connesse per i soggetti o per l'oggetto, la sezione, su richiesta di parte o d'ufficio, ne dispone la riunione ».

Art. 23.

L'art. 35 è sostituito dal seguente:

« *Istruzione del processo.* — La commissione tributaria, al fine di conoscere i fatti rilevanti per la decisione, ha tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti, conferite agli uffici tributari dalle singole leggi di imposta.

Il collegio può delegare l'esecuzione di tali adempimenti istruttori ad uno dei suoi componenti che vi procede con l'assistenza del segretario. Le parti, tempestivamente avvertite, possono intervenire a far constare a verbale le loro richieste e deduzioni.

Quando occorre acquisire elementi conoscitivi tecnici di particolare complessità, la commissione tributaria può richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato e la collaborazione del Corpo della guardia di finanza. Del deposito della relazione è data comunicazione alle parti. Il ricorrente e le altre parti intervenute o chiamate nel giudizio possono chiedere al presidente entro i trenta giorni successivi a tale comunicazione la fissazione di un termine per presentare una relazione sottoscritta da un professionista o da un esperto.

Nel caso di cui al comma precedente, la parte che vi abbia interesse può chiedere la nomina di un consulente tecnico d'ufficio e ne sopporta le spese.

Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

Gli adempimenti istruttori di cui al presente articolo sono disposti con ordinanza motivata, che non può essere impugnata separatamente dalla decisione ».

Art. 24.

L'art. 37 è sostituito dal seguente:

« *Contenuto della decisione.* — La decisione è emessa in nome del Popolo italiano, è sottoscritta dal presidente e dal relatore e deve contenere:

1) l'indicazione della composizione del collegio, delle generalità delle parti e della data in cui la decisione è pronunciata;

2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, delle domande e dei motivi in fatto e in diritto;

3) il dispositivo ».

Art. 25.

L'art. 38 è sostituito dal seguente:

« *Pubblicazione, comunicazione e notificazione della decisione.* — La decisione è resa pubblica nella motivazione mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione.

Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito, apponendo sulla decisione la propria firma e la data.

Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti entro dieci giorni dal deposito di cui al primo comma.

La segreteria rilascia entro dieci giorni dalla richiesta della parte copia autentica della decisione; se la decisione di condanna al pagamento di somme è divenuta definitiva, ne rilascia copia in forma esecutiva. Il richiedente diverso dall'ufficio tributario deve corrispondere le spese di rilascio della copia mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo da annullarsi a cura della segreteria. I criteri per la determinazione dell'importo da corrispondere sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze in base al costo del servizio.

Le parti hanno facoltà di provvedere direttamente alla notificazione della decisione e, in tal caso, hanno l'obbligo di depositare l'originale notificato presso la segreteria della commissione tributaria, la quale ne rilascia ricevuta. In caso di concorso di più comunicazioni o notificazioni alla stessa parte, vale ad ogni effetto la comunicazione o la notificazione eseguita per prima ».

Art. 26.

Dopo l'art. 39 è aggiunto il seguente:

« Art. 39-*bis* - *Errore sulla norma tributaria.* — La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce ».

Art. 27.

Il secondo comma dell'art. 45 è abrogato.

Art. 28.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ROGNONI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 13

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 dicembre 1981.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio unico notificazioni, esecuzioni, protesti presso la corte di appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota telegrafica in data 4 dicembre 1981 con la quale il presidente della corte di appello di Roma ha comunicato che l'ufficio unico notificazioni, esecuzioni, protesti presso la medesima corte funziona irregolarmente dal 1° dicembre 1981, a causa dello sciopero della categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari, rappresentando l'impossibilità di disporre un servizio di emergenza adeguato alle richieste anche urgenti di notificazioni, in rapporto al numero di ufficiali giudiziari giornalmente in servizio;

Considerato che l'agitazione degli aiutanti ufficiali giudiziari continua, né è possibile prevedere la data di cessazione di essa, con la conseguente regolarizzazione del servizio;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

La data iniziale del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio unico notificazioni, esecuzioni, protesti presso la corte di appello di Roma, a causa dell'astensione dal lavoro degli aiutanti ufficiali giudiziari, è accertata al 1° dicembre 1981.

In conseguenza, i termini di decadenza per il compimento di atti presso l'ufficio suindicato o a mezzo del personale addettovi saranno prorogati di quindici giorni

dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del successivo decreto che accerterà la data finale del periodo del mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio unico.

Roma, addì 11 dicembre 1981

Il Ministro: DARIDA

(7155)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 26 novembre 1981.

Proroga del termine di presentazione della denuncia-domanda di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva, campagna 1980-81.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 25 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 3 dicembre 1980, recante modalità di attuazione del regime di aiuto comunitario alla produzione dell'olio d'oliva per la campagna 1980-81 ed in particolare l'art. 10, relativo all'espletamento dei controlli di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2529/80 del 30 settembre 1980;

Visto il proprio decreto 25 novembre 1980, con il quale l'Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive - UNAPROL, il Consorzio nazionale degli olivicoltori - C.N.O., l'Unione nazionale associazioni coltivatori olivicoli - U.NAS.CO e l'Associazione italiana produttori olio - A.I.P.O., sono state ammesse, per la campagna 1980-81, a beneficiare del regime di aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 2528/80 del Consiglio del 30 settembre 1980, ai fini della concessione del suddetto aiuto comunitario;

Vista la regolamentazione comunitaria richiamata dai sopraspecificati decreti ministeriali;

Viste le istanze presentate dalle suindicate organizzazioni di produttori olivicoli, intese ad ottenere, per la campagna 1980-81, la proroga del termine utile per la presentazione delle denunce-domande di aiuto alla produzione a favore dei rispettivi soci per i quali non è stato possibile ultimare il controllo di cui al citato art. 5 del regolamento (CEE) n. 2529/80;

Considerata la necessità di prorogare il termine per la presentazione delle denunce-domande di cui sopra;

Decreta:

Per la campagna 1980-81, le organizzazioni di produttori specificate in premessa ed ammesse a beneficiare del regime di aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 2528/80 del Consiglio del 30 settembre 1980 per potere ottenere l'aiuto alla produzione dell'olio di oliva a favore dei rispettivi soci per i quali, alla data del 31 ottobre 1981, non sono stati ultimati i controlli previsti dall'art. 5 del regolamento n. 2529/80 del 30 settembre 1980, devono presentare la prescritta denuncia-domanda di aiuto entro e non oltre il 28 febbraio 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(7079)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 dicembre 1981.

Modificazione alle caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, con il quale furono a suo tempo fissate le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale in data 15 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1981, con il quale sono state stabilite le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per il periodo 1° maggio-31 dicembre 1981;

Visto l'art. 13 del citato decreto ministeriale in data 15 maggio 1981 che autorizza le sezioni di tesoreria provinciale, ferme restando le procedure amministrative e contabili, all'atto della emissione dei titoli a non compilare i tagliandi « cedola interessi » che non avranno più corso;

Considerato che la scorta dei buoni ordinari del Tesoro della serie Q (L. 1.000.000.000) è in via di esaurimento e che occorre, pertanto, provvedere all'allestimento di un ulteriore quantitativo di buoni della specie;

Decreta:

Art. 1.

I buoni ordinari del Tesoro di serie Q (L. 1.000.000.000) allestiti sulla base del presente decreto hanno la firma del direttore generale « Giuseppe Pasqua » e non contengono il tagliando « cedola interessi ».

Restano ferme tutte le altre caratteristiche previste dal decreto ministeriale del 2 aprile 1976 citato nelle premesse.

Art. 2.

Con successivo decreto ministeriale sarà stabilita la data di immissione sul mercato dei suindicati titoli della serie Q (L. 1.000.000.000).

Art. 3.

I modelli dei buoni ordinari del Tesoro di serie Q di cui all'art. 1, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne fanno parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1981
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 240

(*Omissis*).

(7108)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Indennità di carica ai commissari straordinari e/o liquidatori degli enti, gestioni e servizi di assistenza malattia, sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1981, registro n. 19 Giustizia, foglio n. 370, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 gennaio 1981, ai commissari straordinari e/o liquidatori degli enti, gestioni e servizi di assistenza malattia, sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, sciolti e posti in liquidazione ai sensi della legge di riforma sanitaria, che non abbiano mai percepito alcun compenso per l'opera prestata presso gli enti, le gestioni ed i servizi, né come ex presidenti degli enti medesimi né in qualità di commissari, spetta dalla data della nomina a commissari straordinari e/o liquidatori una indennità pari a L. 300.000 mensili.

(7072)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aumento dell'aliquota del prelievo di corresponsabilità sul latte

Per effetto dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3398/81 del 27 novembre 1981 del Consiglio che modifica il tasso di cambio della lira da applicare nel settore agricolo, a decorrere dal 1° dicembre 1981, l'aliquota del prelievo calcolata sul prezzo indicativo del latte è aumentata a L. 762,98 per 100 kg di latte conferito e L. 610,38 per 100 kg di latte conferito per le zone svantaggiate.

La nuova aliquota, per effetto dell'art. 7 del regolamento (CEE) n. 1822 del 5 agosto 1977 è applicata al latte conferito posteriormente al 30 novembre 1981.

(7111)

Ammissione di organizzazioni di produttori olivicoli a beneficiare del regime di cui al regolamento (CEE) n. 2989/81 del Consiglio del 19 ottobre 1981.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1981 le sottoindicate organizzazioni di produttori olivicole, riconosciute per la precedente campagna, sono state ammesse, per la campagna di commercializzazione 1981-82, a beneficiare del regime di cui al regolamento (CEE) n. 2989/81 del Consiglio del 19 ottobre 1981, ai fini della corresponsione dell'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva:

Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive - UNAPROL, in Roma, via Velletri, 10;

Associazione itamiana produttori olio - A.I.P.O., in Roma, via Vittorio Colonna, 1;

Consorzio nazionale degli olivicoltori - C.N.O., in Roma, via Antonio Guattani, 15;

Unione nazionale associazioni coltivatori olivicoli - U.N.AS.C.O., in Roma, via Tevere, 20.

(7082)

Riconoscimento dell'unione denominata « Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli U.N.A.Pr.O. », in Roma.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1981 è stata accertata la sussistenza nell'unione denominata « Unione Nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli - U.N.A.Pr.O. », in Roma, via Torino, 135, dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674. Alla predetta unione è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 la personalità giuridica di diritto privato.

(7100)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione al decreto ministeriale 18 febbraio 1970 di autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Interfiduciaria - Società fiduciaria e di revisione per azioni ».

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 26 novembre 1981, ha modificato il decreto ministeriale 18 febbraio 1970 nella parte relativa alla sede sociale trasferita a Milano, con il quale si autorizzava la società « Interfiduciaria - Società fiduciaria e di revisione per azioni » all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

(7092)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Emmesole, in Senigallia

Con decreto ministeriale 28 novembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 113.662.500 dovuto dalla S.p.a. Emmesole, in Senigallia, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Ancona è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(7093)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Gazzarri Giuseppe e Figli, in Volterra

Con decreto ministeriale 28 novembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 9.495.000 dovuto dalla S.n.c. Gazzarri Giuseppe e Figli, in Volterra è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pisa è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(7094)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Muggia.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1981 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Muggia è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di lire 126.811.391 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 136.322.540 iscritto a ruolo a nome del sig. Novel Alceo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di spedire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Trieste darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(7096)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Campione d'Italia.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1981 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Campione d'Italia è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 122.183.760 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 126.957.354 iscritto a ruolo a nome della ditta Bottari Amedeo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di spedire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Como darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(7097)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Morlupo.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1981 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Morlupo, è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 192.642.790 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 205.655.260 iscritto a ruolo a nome della ditta Zampa Adriano.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di spedire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(7098)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cardito.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1981 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cardito è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 35.803.355 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 38.064.694 iscritto a ruolo a nome della ditta Pezzella Biagio e Salvatore e della S.r.l. Sems.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di spedire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(7099)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica del Friuli, in Torviscosa.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica del Friuli, in Torviscosa (Udine), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione alla possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1981.

(7135)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. S.L.O.I., con sede in Bologna e stabilimento in Trento, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta De Ciantis di Sora (Frosinone) il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta De Ciantis di Sora (Frosinone) è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1981 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. SAIM - Laterizi di Petruro Irpino (Avellino) il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. SAIM - Laterizi di Petruro Irpino (Avellino) è prolungata per un trimestre.

(7136)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 27 novembre 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Il Tetto a r.l. con sede in Perugia costituita per rogito Duranti in data 27 maggio 1974, rep. 36844/13889, reg. soc. 5235;

2) società cooperativa edilizia produzione e lavoro Consorzio Falegnamerie Artigiane della regione Umbra a r.l. con sede in Perugia costituita per rogito Ludovisi in data 12 ottobre 1973, rep. 22766, reg. soc. 4850;

3) società cooperativa produzione e lavoro Salvaguardia Beni Culturali - SA.BE.C. a r.l. con sede in Perugia costituita per rogito Pecchioli in data 4 agosto 1977, rep. 170499, reg. soc. 6556;

4) società cooperativa edilizia Collestrada a r.l. con sede in Perugia costituita per rogito Ventura in data 12 maggio 1973, rep. 14816, reg. soc. 4755;

5) società cooperativa edilizia 8 Marzo a r.l. con sede in Perugia costituita per rogito Ventura in data 26 novembre 1973, rep. 16615, reg. soc. 4894;

6) società cooperativa edilizia I. VET. a r.l. con sede in Perugia costituita per rogito Ventura in data 4 dicembre 1973, rep. 16681, reg. soc. 4900;

7) società cooperativa edilizia La Fonte a r.l. con sede in Magione (Perugia) costituita per rogito Sconocchia in data 28 marzo 1973, rep. 26579, reg. soc. 4693;

8) società cooperativa produzione e lavoro Centritalia Artigiani - Consorzio cooperativo tra artigiani dell'Italia centrale - a r.l. con sede in Perugia costituita per rogito Antonioni in data 15 dicembre 1973, rep. 172009, reg. soc. 4933;

9) società cooperativa edilizia Casa della Speranza a r.l. con sede in Perugia costituita per rogito Donati Guerrieri in data 9 dicembre 1969, rep. 89680, reg. soc. 3938;

10) società cooperativa produzione e lavoro Editrice Umbra a r.l. con sede in Perugia costituita per rogito Ventura in data 6 maggio 1975, rep. 19979, reg. soc. 5451;

11) società cooperativa consumo Gruppo Acquisto Petroli Perugia G.A.P.P., a r.l. con sede in Perugia costituita per rogito Pecchioli in data 15 ottobre 1973, rep. 150711, reg. soc. n. 4909;

12) società cooperativa consumo Assomercato 1, a r.l. con sede in Perugia costituita per rogito Pecchioli in data 31 ottobre 1974, rep. 157528, reg. soc. 5251;

13) società cooperativa edilizia Edil 9 a r.l. con sede in Bastia Umbra (Perugia) costituita per rogito Briganti in data 19 dicembre 1977, rep. 89922, reg. soc. 6774;

14) società cooperativa edilizia Edilfamiglia fra Capi di famiglie numerose e altri, a r.l. con sede in Bastia Umbra (Perugia) costituita per rogito Briganti in data 13 ottobre 1970, rep. 34432 reg. soc. 4069;

15) società cooperativa edilizia Cooperativa Popolare Regionale a r.l. con sede in Corciano (Perugia) costituita per rogito Donati Guerrieri in data 9 giugno 1975, rep. 120601, reg. soc. 5487;

16) società cooperativa agricola «Cooperativa Agricola di Fogliano di Cascia» a r.l. con sede in Cascia (Perugia) costituita per rogito Capozzi in data 16 gennaio 1977, rep. 2584, reg. soc. 556;

17) società cooperativa mista Comunità Internazionale a r.l. con sede in (frazione San Fatucchio) Castiglione del Lago (Perugia) costituita per rogito Biavati in data 17 aprile 1977, rep. 72678, reg. soc. 6379;

18) società cooperativa di produzione e lavoro A.R.C.O. - Cooperativa Artisti a r.l. con sede in Città di Castello (Perugia) costituita per rogito Calè in data 26 gennaio 1976, rep. 13588, reg. soc. 5727;

19) società cooperativa edilizia Folgore a r.l. con sede in Città di Castello (Perugia) costituita per rogito Pesole in data 29 gennaio 1972, rep. 60569, reg. soc. 4333;

20) società cooperativa edilizia Tifernate a r.l. con sede in Città di Castello (Perugia) costituita per rogito Calè in data 21 gennaio 1971, rep. 5107, reg. soc. 4121;

21) società cooperativa produzione e lavoro Edil Umbra a r.l. con sede in Città di Castello (Perugia) costituita per rogito Calè in data 16 maggio 1974, rep. 11146, reg. soc. 5123;

22) società cooperativa edilizia Lavoratori Agricoli Dipendenti Collazzone a r.l. con sede in Collazzone (loc. Canali) (Perugia) costituita per rogito Ludovici in data 28 dicembre 1971, rep. 16970, reg. soc. 4300;

23) società cooperativa edilizia Cooperativa Flaminia a r.l. con sede in (fraz. Vescia) Foligno (Perugia) costituita per rogito Clericò in data 21 gennaio 1978, rep. 4231, reg. soc. 6830;

24) società cooperativa edilizia Esperanza a r.l. con sede in Foligno (Perugia) costituita per rogito Grifi in data 27 giugno 1975, rep. 5596, reg. soc. 5503;

25) società cooperativa edilizia Economica Eugubina a r.l. con sede in Gubbio (Perugia) costituita per rogito Marchetti in data 20 marzo 1973, rep. 53207, reg. soc. 4680;

26) società cooperativa edilizia Trasimeno a r.l. con sede in San Feliciano-Magione (Perugia) costituita per rogito Sconocchia in data 28 marzo 1973, rep. 26578, reg. soc. 4692;

27) società cooperativa agricola S.C.A.B. a r.l. con sede in Stravignano-Nocera Umbra (Perugia) costituita per rogito Frillici in data 23 marzo 1973, rep. 756, reg. soc. 4645;

28) società cooperativa agricola Lavoratori Agricoli a r.l. con sede in Norcia (Perugia) costituita per rogito Capozzi in data 11 febbraio 1973, rep. 800, reg. soc. 387;

29) società cooperativa edilizia Santa Luciola a r.l. con sede in Spello (Perugia) costituita per rogito Grifi in data 26 agosto 1976, rep. 7589, reg. soc. 6009;

30) società cooperativa edilizia Portonaccio a r.l. con sede in Spello (Perugia) costituita per rogito Biavati in data 22 marzo 1976, rep. 64622, reg. soc. 5798;

31) società cooperativa edilizia San Giorgio a r.l. con sede in Todi (Perugia) costituita per rogito Soccorsi Aliforni in data 11 aprile 1973, rep. 17130, reg. soc. 4661;

32) società cooperativa edilizia La Peschiera a r.l. con sede in Todi (Perugia) costituita per rogito Soccorsi Aliforni in data 11 aprile 1973, rep. 18133, reg. soc. 4659;

33) società cooperativa agricola Allevatori Tuderti Associati a r.l. con sede in Todi (Perugia) costituita per rogito Soccorsi Aliforni in data 24 febbraio 1972, rep. 14730, reg. soc. 4350;

34) società cooperativa edilizia S. Stefano a r.l. con sede in Todi (Perugia) costituita per rogito Soccorsi Aliforni in data 31 marzo 1973, rep. 18032;

35) società cooperativa edilizia San Raffaele a r.l. con sede in Todi (Perugia) costituita per rogito Soccorsi Aliforni in data 11 aprile 1973, rep. 18127, reg. soc. 4660;

36) società cooperativa produzione e lavoro Cochetto a r.l. con sede in Trevi (Perugia) costituita per rogito Angeli in data 13 marzo 1976, rep. 29597, reg. soc. 499;

37) società cooperativa edilizia Domus Nostra a r.l. con sede in Terni costituita per rogito Napolitano in data 27 novembre 1955, rep. 27219, reg. soc. 819;

38) società cooperativa agricola Germinal a r.l. con sede in Monteleone d'Orvieto (Terni) costituita per rogito Fragomeni in data 9 novembre 1978, rep. 110, reg. soc. 622;

39) società cooperativa edilizia Lavoratori Orvietani a r.l. con sede in Orvieto (Terni) costituita per rogito Rizzo in data 14 marzo 1975, rep. 4351, reg. soc. 502;

40) società cooperativa edilizia Pozzo S. Patrizio a r.l. con sede in Orvieto (Terni) costituita per rogito Pettirossi in data 17 agosto 1953, rep. 4737, reg. soc. 164;

41) società cooperativa edilizia Fiamme Oro Terni a r.l. con sede in Terni costituita per rogito Alcini in data 4 febbraio 1977, rep. 36446, reg. soc. 24/77;

42) società cooperativa edilizia S. Michele - Terni a r.l. con sede in Terni costituita per rogito Alcini in data 3 maggio 1977, rep. 26842, reg. soc. 50/77;

43) società cooperativa mista Consorzio Autofficine Ternane a r.l. con sede in Terni costituita per rogito Moretti in data 4 maggio 1976, rep. 20154, reg. soc. 5176;

44) società cooperativa edilizia «Cooperativa Case Castellana» a r.l. con sede in Orvieto (Terni) costituita per rogito Antonelli in data 2 settembre 1976, rep. 12970, reg. soc. 549;

45) società cooperativa edilizia Speranza a r.l. con sede in Orvieto (Terni) costituita per rogito Pongelli in data 29 gennaio 1977, rep. 43462, reg. soc. 573;

46) società cooperativa agricola S.A.T. - Suinicola Agricola Ternana a r.l. con sede in Amelia (fraz. Sambucetole) (Terni) costituita per rogito Spagnoli in data 8 aprile 1978, rep. 11643, reg. soc. 116/78;

47) società cooperativa edilizia Capitonese a r.l. con sede in Narni (Terni) costituita per rogito Imbellone Diodato in data 28 dicembre 1971, rep. 40185, reg. soc. 29/72;

48) società cooperativa agricola La Raccolta a r.l. con sede in San Venanzo (Terni) costituita per rogito Ventura in data 27 ottobre 1977, rep. 31366, reg. soc. 590.

(7114)

Con decreto ministeriale 27 novembre 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Dipendenti A.M.A.C. - Seconda a r.l. con sede in Catanzaro costituita per rogito Cosco in data 5 novembre 1974, rep. 30477, reg. soc. 1765;

2) società cooperativa agricola Olivicola Calabrese a r.l. con sede in Catanzaro costituita per rogito Scalfaro in data 7 febbraio 1969, rep. 89237, reg. soc. 1497;

3) società cooperativa edilizia Airone a r.l. con sede in Catanzaro costituita per rogito Cosco in data 20 marzo 1975, rep. 30951, reg. soc. 1915;

4) società cooperativa edilizia Telcasa a r.l. con sede in Catanzaro costituita per rogito Gualtieri in data 26 marzo 1974, rep. 113050, reg. soc. 1832;

5) società cooperativa agricola - A.P.A. - Agricola Produttori associati a r.l. con sede in Catanzaro costituita per rogito Gualtieri in data 30 marzo 1975, rep. 115120, reg. soc. 1921;

6) società cooperativa edilizia Dipendenti - A.M.A.C. - Terza - a r.l. con sede in Catanzaro costituita per rogito Cosco in data 5 novembre 1974, rep. 30478, reg. soc. 1866;

7) società cooperativa edilizia Genius a r.l. con sede in Catanzaro costituita per rogito Giordano in data 11 marzo 1948, rep. 2676, reg. soc. 868;

8) società cooperativa edilizia Guglielmo Marconi a r.l. con sede in Catanzaro costituita per rogito Giordano in data 10 marzo 1948, rep. 2672, reg. soc. 870;

9) società cooperativa edilizia Il Risparmio a r.l. con sede in Catanzaro costituita per rogito Giordano in data 10 aprile 1948, rep. 2671, reg. soc. 869;

10) società cooperativa di produzione e lavoro Società delle Serre a r.l. con sede in Chiaravalle C.le (Catanzaro) costituita per rogito Naso in data 13 aprile 1977, rep. 1231, reg. soc. 1269;

11) società cooperativa edilizia La Calabrisella a r.l. con sede in Crotone (Catanzaro) costituita per rogito Cerrelli in data 5 aprile 1976, rep. 47/207, reg. soc. 853;

12) società cooperativa edilizia L'Ape a r.l. con sede in Crotone (Catanzaro) costituita per rogito Cerrelli in data 17 aprile 1976, rep. 47302, reg. soc. 852;

13) società cooperativa edilizia Primavera 2ª a r.l. con sede in Crotone (Catanzaro) costituita per rogito Proto in data 15 marzo 1976, rep. 20599, reg. soc. 821;

14) società cooperativa edilizia Cooperativa degli Amici a r.l. con sede in Crotone (Catanzaro) costituita per rogito Capocasale in data 18 maggio 1972, rep. 108177/1154, reg. soc. 560;

15) società cooperativa edilizia Atlas a r.l. con sede in Crotone (Catanzaro) costituita per rogito Cerrelli in data 18 febbraio 1976, rep. 46869, reg. soc. 829;

16) società cooperativa edilizia Antonioli Cav. Pasquale 2° a r.l. con sede in Crotone (Catanzaro) costituita per rogito Cerrelli in data 6 marzo 1975, rep. 44171/6809, reg. soc. 741;

17) società cooperativa di produzione e lavoro Silvio Venturi a r.l. con sede in Girifalco (Catanzaro) costituita per rogito Barbieri in data 12 maggio 1977, rep. 52093, reg. soc. 2153;

18) società cooperativa agricola Girifalcese a r.l. con sede in Girifalco (Catanzaro) costituita per rogito Barbieri in data 27 aprile 1977, rep. 52023, reg. soc. 2134;

19) società cooperativa di produzione e lavoro Pro Familia a r.l. con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) costituita per rogito Fiore Melacrinis in data 24 novembre 1977, rep. 65777, reg. soc. 474;

20) società cooperativa edilizia G. Di Vittorio a r.l. con sede in Marcellinara (Catanzaro) costituita per rogito Bisantis in data 2 ottobre 1975, rep. 78708, reg. soc. 1953;

21) società cooperativa di produzione e lavoro Avanguardia a r.l. con sede in Melizza (Catanzaro) costituita per rogito Capocasale in data 6 dicembre 1966, rep. 75568/9624, reg. soc. 402;

22) società cooperativa edilizia Ionio a r.l. con sede in Montauro (Catanzaro) costituita per rogito Bisantis in data 12 novembre 1970, rep. 56138, reg. soc. 1561;

23) società cooperativa agricola Terinense a r.l. con sede in Nocera Terinese (Catanzaro) costituita per rogito Notaro in data 26 settembre 1975, rep. 27527, reg. soc. 360;

24) società cooperativa edilizia Dalia a r.l. con sede in S. Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) costituita per rogito Cosco in data 20 gennaio 1976, rep. 31878, reg. soc. 2003;

25) società cooperativa edilizia Mare Nostrum a r.l. con sede in Soverato (Catanzaro) costituita per rogito Naso in data 20 maggio 1974, rep. 201, reg. soc. 1812;

26) società cooperativa edilizia Familia a r.l. con sede in Soveria Mannelli (Catanzaro) costituita per rogito Caravaglios in data 22 novembre 1974, rep. 203, reg. soc. 321;

27) società cooperativa edilizia La Pigna a r.l. con sede in Soveria Mannelli (Catanzaro) costituita per rogito Galati in data 23 giugno 1973, rep. 88160, reg. soc. 275;

28) società cooperativa edilizia La Ginestra a r.l. con sede in Soveria Mannelli (Catanzaro) costituita per rogito Galati in data 7 luglio 1973, rep. 88313, reg. soc. 278;

29) società cooperativa edilizia Leonardo Vinci a r.l. con sede in Strongoli (Catanzaro) costituita per rogito Cerrelli in data 2 aprile 1971, rep. 21355, reg. soc. 490;

30) società cooperativa edilizia Diana 1ª a r.l. con sede in Vibo Valentia (Catanzaro) costituita per rogito Miceli in data 2 dicembre 1975, rep. 1945/43, reg. soc. 296.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa mista Alfa con sede in Napoli costituita per rogito Tafuri in data 27 ottobre 1977, rep. 62338, reg. soc. 194;

2) società cooperativa di produzione e lavoro Orchestra S. Pietro a Maiella di Napoli a r.l. con sede in Napoli costituita per rogito Prattico in data 10 febbraio 1976, rep. 35245, reg. soc. 455;

3) società cooperativa di consumo Sud-Cooperativa di consumo Casalnuovo a r.l. con sede in Casalnuovo (Napoli) costituita per rogito Trinchiello in data 21 marzo 1975, rep. 65265, reg. soc. 718;

4) società cooperativa di consumo Esercenti stabilimenti balneari dell'isola d'Ischia a r.l. con sede in Ischia (Napoli) costituita per rogito Tafuri in data 6 maggio 1975, rep. 15566, reg. soc. 976;

5) società cooperativa edilizia S.C.A.I.C. - Società cooperativa assegnazione INA-Casa a r.l. con sede in Pozzuoli (Napoli) costituita per rogito Spicacci in data 4 giugno 1957, rep. 68688, reg. soc. 462;

6) società cooperativa di produzione e lavoro Edil Puteolana a r.l. con sede in Pozzuoli (Napoli) costituita per rogito Ciampolillo in data 12 dicembre 1958, rep. 13453, reg. soc. 79;

7) società cooperativa edilizia Domus Campana a r.l. con sede in Pozzuoli (Napoli) costituita per rogito Piccinni in data 12 ottobre 1951, rep. 18605, reg. soc. 463;

8) società cooperativa edilizia Verde Irpinia a r.l. con sede in Guardia Lombardi (Avellino) costituita per rogito Cannavale in data 22 settembre 1974, rep. 4015, reg. soc. 202;

9) società cooperativa edilizia Lacco Ameno a r.l. con sede in Capua (Caserta) costituita per rogito Palumbo in data 21 maggio 1973, rep. 15433, reg. soc. 140/73;

10) società cooperativa edilizia Sannio Panzè a r.l. con sede in Benevento costituita per rogito Ronza in data 7 febbraio 1974, rep. 682, reg. soc. 1055;

11) società cooperativa di produzione e lavoro Edile Cerrese a r.l. con sede in Cerro al Volturno (Isernia) costituita per rogito Conti in data 4 maggio 1973, rep. 2883, reg. soc. 295;

12) società cooperativa edilizia La Palma a r.l. con sede in Salerno costituita per rogito D'Agostino in data 28 giugno 1974, rep. 76662, reg. soc. 5640/6717;

13) società cooperativa edilizia Corno d'Oro a r.l. con sede in Eboli (Salerno) costituita per rogito Errico in data 16 giugno 1976, rep. 11663, reg. soc. 290/76;

14) società cooperativa edilizia S. Giuseppe a r.l. con sede in Sorrento (Napoli) costituita per rogito Pinto in data 19 dicembre 1967, rep. 24410, reg. soc. 333/68.

(7112)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Edificatrice Ovidio », in Milano

Con decreto ministeriale 30 novembre 1981 i poteri conferiti al rag. Ettore Fontana, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Edificatrice Ovidio », in Milano, sono stati prorogati fino al 6 aprile 1982.

(7115)

Determinazione dell'indennità di carica per il presidente ed il vice presidente dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, i musicisti, gli scrittori ed autori drammatici.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1981, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, spetta al presidente ed al vice presidente dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici un compenso annuo lordo e la medaglia di presenza nella misura e con le modalità fissate dal citato decreto ministeriale 31 ottobre 1979.

(7087)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento della società cooperativa edilizia « La Valdôtaine » a r.l., in Pont-Saint-Martin

Con provvedimento 28 settembre 1981, n. 4546, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore, della società cooperativa edilizia « La Valdôtaine » a r.l., in Pont-Saint-Martin (Aosta), costituita in data 19 febbraio 1974, per rogito notaio Alessandro Favre.

(7116)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di perito tecnico industriale, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che sulla dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 19 del 9 maggio 1981 (data di pubblicazione 10 settembre 1981), è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1981, registro n. 15 Difesa, foglio n. 201, concernente l'esito del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettronici.

(7075)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione 1979

Al n. 190 della graduatoria degli idonei dall'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale sessione 1979, approvata con decreto ministeriale 31 luglio 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 24 settembre 1981, leggasi Sestili Francesco anziché Sestini Francesco.

Al n. 233 della citata graduatoria leggasi Benetti Gian Battista anziché Benotti Gian Battista.

Al n. 290 della suddetta graduatoria leggasi 1° maggio 1946 anziché 1° maggio 1941.

(7117)

Rettifica all'elenco degli aiuti di neurochirurgia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1979 concernente l'elenco degli aiuti di neurochirurgia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Accertato che, è stato erroneamente indicato il cognome e la data di nascita come « Di Pietro nato il 1° marzo 1938 » anziché « Di Pierro nato il 13 marzo 1938 »;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Nell'elenco degli aiuti di neurochirurgia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148, approvato con decreto ministeriale 20 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 30 ottobre 1979, leggasi: « Di Pierro Giuseppe, nato a Torchiarolo il 13 marzo 1938 » anziché: « Di Pietro Giuseppe, nato a Torchiarolo il 1° marzo 1938 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(7084)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione 1979.

Al n. 187 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di anestesia e rianimazione, sessione 1979, approvata con decreto ministeriale 1° aprile 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 14 maggio 1981 leggasi 24 agosto 1941 anziché 28 agosto 1941.

(7118)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1981, n. 26.

Regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi provinciali del 2 aprile 1962, n. 4, del 25 novembre 1978, n. 52, del 3 gennaio 1978, n. 1 e del 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 18 *agosto* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'ordinamento urbanistico provinciale;

Vista la legge provinciale del 2 aprile 1962, n. 4 e successive modifiche, norme per favorire l'accesso del risparmio popolare ad un'abitazione;

Vista la legge provinciale del 25 novembre 1978, n. 52 e successive modifiche, sull'edilizia residenziale;

Vista la legge provinciale del 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modifiche, sulla riforma del diritto di edificare;

Vista la legge provinciale del 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche, sulla riforma dell'edilizia abitativa;

Visto il regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale del 15 maggio 1974, n. 39 e successive modifiche;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 4053 del 17 luglio 1981;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

E' emanato l'allegato regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi provinciali del 2 aprile 1962, n. 4, del 25 novembre 1978, n. 52, del 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modifiche e del 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche, consistente in 34 articoli.

Sono revocati i decreti del presidente della giunta provinciale del 15 maggio 1974, n. 39 e successive modifiche e del 26 giugno 1981, n. 22.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 21 luglio 1981

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1981
Registro n. 5, *foglio n.* 143

Regolamento di esecuzione all'ordinamento urbanistico provinciale e alle leggi provinciali del 2 *aprile* 1962, *n.* 4, *del* 25 *novembre* 1978, *n.* 52, *del* 20 *agosto* 1972, *n.* 15, *e del* 3 *gennaio* 1978, *n.* 1.

Art. 1.

Non è considerato cambiamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 16, comma secondo dell'ordinamento urbanistico provinciale, il mantenimento della zonizzazione contenuta nel precedente piano urbanistico comunale, qualora la rielaborazione dello stesso venga adottata dal comune prima della scadenza del termine di 10 anni di cui al quarto comma dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale.

Art. 2.

Costruzione ad uso aziendale

Le costruzioni ad uso aziendale di cui all'art. 42, primo comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale, sono le seguenti:

1) stalle;
2) fienili e silos;
3) rimesse e legnaie;
4) cantine;
5) magazzini per diversi prodotti agricoli e strumenti di lavoro;
6) mulini;
7) segherie;
8) serre;
9) costruzioni protettive di impianti tecnici.

I fabbricati rurali vengono realizzati nella misura necessaria e sufficiente per la raccolta, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli del luogo che il coltivatore diretto rispettivamente il proprietario dell'azienda produce sui fondi da lui coltivati, rispettivamente di sua proprietà, nonché per il ricovero del bestiame che lo stesso può allevare secondo la buona tecnica agraria su tali fondi.

Art. 3.

Sede dell'azienda

Sede dell'azienda è considerato il luogo ove esistono costruzioni residenziali ed aziendali appartenenti alla minima unità colturale. Le costruzioni a scopo residenziale di cui al settimo comma dell'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale devono essere realizzate entro un raggio tale da formare un complesso organico e funzionale idoneo a conservare il carattere tradizionale del paesaggio.

Art. 4.

Cubatura a scopo residenziale

Nel verde agricolo la cubatura a scopo residenziale è costituita dal volume fuori terra delle costruzioni o parti di esse adibite a tale scopo.

Art. 5.

Ricostruzione di edifici

Gli edifici di qualsiasi tipo distrutti o demoliti dopo l'entrata in vigore della legge provinciale del 26 marzo 1970, n. 6 (22 aprile 1970) per calamità naturali o catastrofe o per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 42, dodicesimo capoverso, dell'ordinamento urbanistico provinciale, possono essere ricostruiti, qualora al momento dell'evento fossero effettivamente utilizzati.

In caso di ricostruzione dell'edificio in posizione diversa da quella originaria il vecchio fabbricato deve essere completamente eliminato prima del rilascio della licenza d'uso di cui all'art. 6 della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, o dalla dichiarazione di agibilità.

Rimane fermo il divieto di cui all'art. 24, undicesimo comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale.

Art. 6.

Esercizi alberghieri ai sensi dell'art. 42, undicesimo comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale, sono considerati gli esercizi ricettivi ed i ristoranti elencati nell'art. 174, lettera *a*), *c*) ed *e*) del regio decreto del 6 maggio 1949, n. 635, regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza.

Gli esercizi ricettivi possono essere ampliati come segue:

L'ampliamento qualitativo consiste nella realizzazione o nel miglioramento dei necessari servizi, come servizi igienico-sanitari, sale da pranzo, cucine e simili.

In ogni caso devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) altezza consentita: come prescritta dal piano urbanistico comunale; può tuttavia raggiungere l'altezza dell'edificio esistente:

b) l'indicazione dei posti di parcheggio;

c) distanza dai confini: non inferiore alla metà dell'altezza dell'edificio.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli edifici, i quali in data 24 ottobre 1973 non erano ancora adibiti ad esercizio alberghiero, a condizione che:

a) la relativa concessione edilizia prima di tale data sia stata rilasciata allo scopo espresso della costruzione di un esercizio alberghiero e che il progetto era conforme a tutte le disposizioni urbanistiche;

b) la costruzione degli edifici sia stata regolarmente eseguita in conformità alla concessione stessa.

Art. 7.

Nel verde agricolo comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino e nel bosco è consentita la realizzazione di volume interrato con funzione accessoria all'edificio esistente entro la delimitazione della proiezione verticale dei muri perimetrali dello stesso.

E' consentita la realizzazione di garages sotterranei, in relazione alle esigenze funzionali del relativo fabbricato, in aderenza allo stesso e a condizione che venga salvaguardata la destinazione a verde agricolo e che l'accesso ai garages venga limitato ad una larghezza di 5 m.

Art. 8.
Impianti di produzione

Quali costruzioni adibite ad attività produttiva secondaria ai sensi dell'art. 42, quattordicesimo comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale, si intendono quelle, nelle quali viene svolta un'attività industriale o artigianale.

La costruzione può essere ampliata nella misura della comprovata necessità funzionale e comunque non oltre il cinquanta per cento del volume a scopo produttivo esistente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38 (24 ottobre 1973).

In ogni caso devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) l'altezza massima consentita come prescritta dal piano urbanistico comunale; qualora l'altezza dell'edificio esistente sia maggiore, la nuova costruzione può raggiungere detta altezza;

b) distanza dai confini: non inferiore alla metà della altezza dell'edificio;

c) distanza dai fabbricati: non inferiore all'altezza dello edificio prospiciente più alto.

Art. 9.

Quando le aziende agricole, non costituenti minime unità colturali, presentano uno stato di conservazione edilizia dello edificio residenziale tale da rendere impossibile l'ampliamento dello stesso utilizzando il fabbricato esistente e quando inoltre è necessario uno spostamento dell'ubicazione per motivi igienici o di sicurezza o per oggettive esigenze di conduzione dell'azienda agricola, il fabbricato residenziale può essere ricostruito nella misura massima di 700 mc in un altro punto dell'esistente sede dell'azienda agricola.

Qualora ciò viene vietato dall'autorità per la tutela monumentale o per la tutela del paesaggio, il proprietario dell'edificio residenziale ha diritto di usufruire del contributo provinciale ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4 e successive modifiche.

L'attestazione, espressa sotto la diretta responsabilità del sindaco, sulla precarietà della vecchia costruzione che rende impossibile l'ampliamento del fabbricato o l'utilizzazione di elementi portanti, deve risultare dalla concessione edilizia. La concessione edilizia, comprendente la nuova costruzione nonché la demolizione rispettivamente la trasformazione, può essere rilasciata soltanto, se si garantisce, che il vecchio edificio residenziale viene senz'altro demolito o si dimostri che debba essere utilizzato per l'ampliamento, richiesto da esigenze oggettive, dell'esistente fabbricato aziendale. Sia la demolizione sia la trasformazione devono risultare da un apposito progetto.

Sotto la personale responsabilità del sindaco la licenza d'uso per il nuovo fabbricato non può essere rilasciata, se prima non viene demolito il vecchio fabbricato residenziale. Se il richiedente entro sei mesi dall'ultimazione del nuovo edificio a scopo residenziale non ha eseguito la demolizione o la trasformazione del vecchio edificio residenziale, quest'ultimo viene in ogni caso demolito dall'amministrazione provinciale.

Le distanze dal confine di proprietà e dai fabbricati vengono fissate dal comune nel piano urbanistico comunale, le quali non possono essere inferiori a quelle stabilite dagli articoli 873, 905 e 906 del codice civile.

Art. 10.
Trasferimento della sede dell'azienda

In caso di trasferimento della sede dell'azienda da una zona residenziale non rurale nel verde agricolo il proprietario è tenuto a realizzare i fabbricati rurali prima o contemporaneamente all'edificio residenziale, previa la revoca della concessione relativa a quest'ultimo.

Art. 11.
Decorrenza dei termini perentori

I termini perentori per l'approvazione dei piani urbanistici e dei piani di attuazione ai sensi degli articoli 7, 8 e 21 della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, decorrono dal giorno di ricevimento, da parte del servizio urbanistica dell'amministrazione provinciale, del progetto di piano con gli allegati prescritti.

Art. 12.
Poteri di deroga

I poteri di deroga per edifici ed impianti pubblici e di pubblico interesse di cui all'ultimo comma dell'art. 23 dello ordinamento urbanistico hanno carattere eccezionale e non si estendono alla facoltà di derogare dalla zonizzazione.

Art. 13.
Opere statali sui terreni demaniali

Le opere statali da eseguirsi su terreni demaniali sono autorizzate dal sindaco d'intesa con l'assessore all'urbanistica provinciale, il quale in sede di accertamento dell'effettiva corrispondenza delle opere alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi sente il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 14.
Termine al comune per provvedere

Il termine di cui all'art. 28, primo comma, dell'ordinamento urbanistico viene fissato per il comune dall'assessorato provinciale all'urbanistica contemporaneamente o successivamente all'ordine di sospensione.

Art. 15.
Ricorso popolare

Il ricorso popolare di cui all'art. 37, terzo comma, dello ordinamento urbanistico provinciale, costituisce denuncia diretta a promuovere l'esercizio delle facoltà di intervento attribuite alla giunta provinciale a norma degli articoli 28 e 28-*bis* dello ordinamento urbanistico provinciale.

Art. 16.
Modifiche al piano urbanistico comunale

In sede di adozione dei piani di attuazione il comune può apportare nel pubblico interesse modifiche al piano urbanistico comunale dirette ad eliminare eventuali errori od inconvenienti tecnici per facilitare la esecuzione concreta del piano di attuazione o per adeguarlo alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 17.
Caducazione del vincolo idrogeologico

In attuazione del combinato disposto dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico e dell'art. 7 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, la previsione di zone residenziali, produt-

tive, nonché di opere di urbanizzazione, da effettuarsi con il piano urbanistico comunale quando il rappresentante della autorità forestale abbia espresso parere favorevole anche solo per iscritto, comporta la caducazione del vincolo idrogeologico e l'autorizzazione di cui al citato art. 7 non è più richiesta.

Art. 18.

Fasce di rispetto

Nella fascia di rispetto lungo le strade pubbliche sono consentite costruzioni per il ricovero di attrezzature e materiali utilizzati per la manutenzione della strada.

Art. 19.

Albo degli esperti

L'albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio è costituito da due sezioni:

a) urbanistica;

b) tutela del paesaggio.

Nell'albo degli esperti, sezione urbanistica, possono essere iscritte, su richiesta motivata, le persone dotate di titolo di studio richiesto per l'elaborazione di studi urbanistici e che abbiano svolto con distinzione per conto di un'amministrazione pubblica incarichi o progettazioni in materia urbanistica ed i laureati in altre discipline, che dimostrano di possedere particolari competenze e conoscenze in materia urbanistica.

Nell'albo degli esperti, sezione tutela del paesaggio, possono essere iscritte le persone che abbiano svolto con distinzione per conto di un'amministrazione pubblica incarichi o progettazioni in materia tutela del paesaggio o che abbiano contribuito con pubblicazioni alla risoluzione o comprensione di problemi di tutela del paesaggio, nonché alla divulgazione delle relative norme ed al rispetto dell'ambiente e del paesaggio.

La semplice qualità di membro di commissioni in materia urbanistica o di tutela del paesaggio non costituisce titolo per l'iscrizione all'albo.

E' ammessa l'iscrizione di una persona in ambedue le sezioni.

Art. 20.

Il costo di costruzione di cui all'art. 2 della legge provinciale del 3 gennaio 1978, n. 1, è ripartito in percentuali come segue:

1) rustico (strutture portanti, incluso il tetto, tutti i muri perimetrali e le tramezze)	43%
2) intonaco interno	10%
intonaco esterno	3%
3) caldana con isolamento	6%
4) impianto elettrico	3%
5) lavori di falegnameria e vetri (porte, finestre ecc.)	10%
6) impianti sanitari (bagni, WC, bidet)	5%
7) pavimenti	4%
8) lavori rimanenti	16%
Totale	100%

Art. 21.

In caso di approvazione di varianti sostanziali alla concessione edilizia il nuovo contributo sul costo di costruzione viene calcolato per il nuovo volume o la nuova superficie.

Art. 22.

Nei piani urbanistici comunali dei 9 mq previsti dall'art. 3, lettera *c*), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, 3 mq devono essere riservati alla realizzazione di campi da gioco per bambini da collocarsi in vicinanza delle zone residenziali sprovviste dei medesimi. Nei piani di attuazione per le zone di espansione di cui alla legge provinciale del 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche, che prevedono un volume di almeno 20.000 mc, il 20% dell'area non coperta da edifici deve essere riservata a campi da gioco per bambini.

Art. 23.

Per nuova cubatura ai sensi dell'art. 18-*bis* della legge provinciale del 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche, si intende la cubatura realizzabile complessivamente nel singolo lotto continuo o comparto edificatorio secondo la densità stabilita nel piano urbanistico comunale, ottenuta mediante nuova costruzione o trasformazione di cubatura esistente non destinata a scopo residenziale, salvo quanto disposto per gli insediamenti produttivi dallo stesso art. 18-*bis* e dall'art. 35-*bis* della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche.

Art. 24.

In caso di trasferimento di aziende agricole come definite dalle direttive comunitarie ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale del 23 dicembre 1976, n. 62 o di minime unità colturali ai sensi dell'art. 42, nono comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale nella realizzazione del volume residenziale deve essere osservata la densità edilizia di 0,04 mc/mq col limite massimo di 1.500 mc.

Art. 25.

Il primo periodo del secondo comma dell'art. 1 del regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e 25 novembre 1978, n. 52, è sostituito dal seguente:

« Persone singole possono essere ammesse solo alla costruzione o all'acquisto di alloggi composti da non più di due vani abitabili oltre i locali accessori e di superficie utile non superiore a mq 65, a meno che intendono contrarre matrimonio ».

Art. 26.

L'ultimo comma dell'art. 1 del regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche e 25 novembre 1978, n. 52, è soppresso.

Art. 27.

Al secondo comma del n. 1) dell'art. 3 del regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e 25 novembre 1978, n. 52, nell'ultimo periodo le parole « della rendita catastale, rivalutata ai sensi delle leggi tributarie per i fabbricati » vengono sostituite dalle seguenti: « del valore locativo desunto dall'applicazione dei criteri della legge 27 luglio 1978, n. 392, per i fabbricati ».

Art. 28.

Al n. 1) dell'art. 3 del regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e 25 novembre 1978, n. 52, viene aggiunto il seguente comma:

« Per gli emigrati all'estero dal reddito annuo da lavoro subordinato viene detratta una mensilità quale indennità di anzianità incorporata nello stipendio e non differita allo scioglimento del rapporto di lavoro ».

Art. 29.

Il n. 4) dell'art. 3 del regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e 25 novembre 1978, n. 52, viene sostituito dal seguente:

« 4) recesso del locatore ai sensi dell'art. 59, n. 1, della legge 17 luglio 1978, n. 392, divenuto definitivo, punti 5.

Tale punteggio è aumentato di un punto per ogni componente della famiglia convivente con il richiedente ».

Art. 30.

Per i mutui di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 6-*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, gli aumenti dell'onere a carico del mutuatario previsti dall'ultimo comma dell'art. 4 della predetta legge provinciale devono essere comunque contenuti entro il costo globale del finanziamento, ammortamento compreso; per i mutui di cui all'art. 1 dell'art. 6-*bis* l'onere non può superare il costo globale di un corrispondente mutuo presso il credito fondiario.

Art. 31.

Al fine del calcolo della superficie lorda complessiva della abitazione ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, si considera la superficie abitabile, compresi i muri portanti e le tramezze, aggiungendo:

a) la superficie balcone - considerata fino ad un massimo di un decimo della superficie abitabile - nella misura del 25 per cento;

b) la superficie loggia - considerata fino ad un massimo di un decimo della superficie abitabile - nella misura del 50 per cento;

c) la superficie cantina - considerata fino ad un massimo di un quarto della superficie abitabile - nella misura del 30 per cento;

d) la superficie garage - considerata fino ad un massimo di 15 mq - nella misura del 60% o la superficie posto macchina - considerata fino ad un massimo di 15 mq - nella misura del 30 per cento.

Per il recupero (ivi compresa la manutenzione straordinaria) di una casa popolare ed economica si tiene conto solo di una superficie lorda complessiva di mq 160 corrispondente a mq 110 netti riducendo la stessa in proporzione alla superficie netta dell'alloggio.

Art. 32.

Agli effetti del quarto comma dell'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, fino alla suddivisione tavolare in porzioni materiali di un edificio si considera prima ipoteca anche quella concessa da una cooperativa edilizia in garanzia di finanziamento dell'abitazione di socio, benché la stessa sia preceduta da ipoteca in garanzia di finanziamento di altra abitazione.

Art. 33.

Per la concessione dei contributi annui di integrazione del canone di locazione prevista dalla lettera *K* dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, le denunce dei contratti di affitto e delle loro variazioni devono essere fatte all'ufficio per l'edilizia abitativa agevolata entro il mese di maggio di ogni anno. Le denunce devono essere corredate dei seguenti documenti:

a) copia del contratto di affitto od equipollente, nonché documentazione comprovante il pagamento dei canoni;

b) certificato del comune sulla dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico dell'intestatario;

c) questionario da predisporre, a cura dell'assessorato per l'edilizia abitativa agevolata, contenente i dati per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di carattere generale e particolare previsti dalla succitata lettera *K*, da compilarsi in ogni sua parte, corredato dei documenti in esso indicati e sottoscritto davanti ad un funzionario comunale o provinciale.

d) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la composizione dell'alloggio affittato con indicazione dei dati di cui agli articoli dal 12 al 25 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il numero delle persone che lo abitano.

Per rispondere alle condizioni stabilite al terzo comma della sopradetta lettera *K* l'alloggio non può avere le caratteristiche di abitazione di lusso e la sua superficie utile non può superare mq 28 per una persona, mq 38 per due persone e mq 14 per ogni ulteriore persona.

Art. 34.

Il primo comma dell'art. 7 del regolamento di esecuzione alle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e 25 novembre 1978, n. 52, viene sostituito dal seguente:

« L'erogazione del mutuo in caso di nuova costruzione avviene nelle seguenti rateazioni:

il 30% quale anticipo a lavori iniziati;

il 30% al termine dei lavori di copertura del tetto completo del manto di tegole;

il 20% ad avvenuta esecuzione degli intonaci, pavimenti freddi e posa in opera delle serramenta;

il 20% al rilascio della licenza d'uso ».

(5999)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. **60.000**
Semestrale . . . . L. **33.000**
Un fascicolo . . . . L. **350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. **22.000**
Semestrale . . . . L. **12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. **25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. **20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. **8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. **350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. **52.000**
Semestrale . . . . L. **29.000**

Un fascicolo L. **300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813420)